



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI DI BOLOGNA



INTERVISTA ALL'ON.LE MAURIZIO LEO, VICE PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE FINANZE

A CURA DI FRANCESCA BUSCAROLI – DOTTORE COMMERCIALISTA

EDITORIALE

Le riforme in atto, in ambito societario e fiscale, impongono a tutti gli operatori del settore e ai professionisti, in particolare, un rilevante impegno, in termini sia di gestione del cambiamento sia di apprendimento ed elaborazione delle conseguenti novità.

Con specifico riferimento alla riforma fiscale e per i suddetti fini formativi

ed informativi, la redazione è stata particolarmente impegnata nella richiesta di contributi ad autorevoli ed apprezzati professionisti, i quali non hanno mancato di fornire il loro apporto. Alquanto gradita è, inoltre, l'intervista concessa alla nostra rivista dall'On.le Maurizio Leo, tra i principali attori protagonisti della riforma di specie, dalla quale emergono note e spunti interessanti, quali il riferimento all'opportunità di introdurre misure volte al rilancio della competitività delle imprese, mediante meccanismi di detassazione parziale degli incrementi di reddito rispetto a quelli conseguiti nei precedenti esercizi, e la previsione di entrata in vigore della riforma non prima del 1° gennaio 2005.

D. On.le Leo, ritiene che la riforma fiscale, in attuazione della legge delega 80/2003, presenti i caratteri innovativi propri della riforma del 1973, tali da configurarla come una riforma epocale; o piuttosto, assisteremo ad una semplice risistemazione organica di norme e principi già esistenti nell'attuale ordinamento tributario?

R. La riforma fiscale contenuta nella legge delega 80 del 2003 rappresenta una svolta epocale per l'ordinamento

tributario, con particolare riferimento al comparto delle imposte erariali. Sicuramente innovativa è la nuova disciplina dell'imposta sulle società che uniformandosi agli standard europei più rilevanti, produrrà effetti sicuramente positivi per le imprese. Ritengo, tuttavia, che a tali misure dovrebbero accompagnarsi disposizioni volte al rilancio della competitività delle imprese e alla lotta all'evasione fiscale; quali ad esempio quelle concernenti la detassazione parziale dell'incremento di reddito rispetto a quello prodotto nel periodo di imposta precedente.

D. La legge delega 80/2003 contiene alcune novità rilevanti, quali, tra altre, l'abolizione del meccanismo del credito d'imposta, la participation exemption, il consolidato fiscale. Ritiene che le novità preannunciate impongano agli operatori l'adozione, sin da subito, di comportamenti e scelte adeguati, onde evitare di rinunciare a possibili opportunità? Sarà prevista una disciplina transitoria?

R. È bene che le imprese fin da subito provvedano a valutare l'impatto che la nuova tassazione sulle società genererà nei loro confronti. Relativamente all'abrogazione del credito di imposta ri-

SOMMARIO

Editoriale

a cura di Francesca Buscaroli
Intervista all'On.le Maurizio Leo,
Vice Presidente della Commissione
Finanze pag. 1

D'attualità

a cura di Salvatore Pettinato
L'impatto della riforma al sistema fiscale
sul mondo Non Profit pag. 2

a cura di Marco Piazza
Le obbligazioni e i titoli di debito nella
riforma del diritto societario e nella
riforma del sistema fiscale pag. 4

a cura di Raffaele Rizzardi
La tassazione consolidata di gruppo nella
riforma fiscale pag. 9

Dalla Direzione Regionale

a cura di Antonino Di Geronimo
"Consolidato Fiscale" pag. 13

tengo sia necessario introdurre una disciplina transitoria più articolata rispetto a quella prevista dall'art. 194 della bozza di T.U., in modo tale da evitare che per effetto della soppressione del credito di imposta sui dividendi si effettuino distribuzioni patrimoniali che comporterebbero gravi ripercussioni sulla ricapitalizzazione delle imprese.

D. Ritiene che la riforma fiscale possa entrare in vigore già per il 1° gennaio 2004, in concomitanza con l'entrata in vigore della riforma societaria? Quali sono gli elementi di interrelazione tra le due riforme maggiormente significativi?

Mi sembra ragionevole prevedere che la riforma entri in vigore dal 1° gennaio 2005. Ciò sia per consentire agli operatori di assimilare le moltissime innovazioni in esse contenute e sia per assicurare la contestualità con il recepimento dei principi contabili internazionali. Relativamente alla riforma del diritto societario è necessario, invece, che vengano rapidamente introdotte le disposizioni correttive fiscali conseguenti all'adozione delle nuove norme sostanziali. Ad esempio l'eliminazione del comma 2 dell'art. 2426 del c.c. comporta, necessariamente una riscrittura dell'art. 75 del T.U.I.R.; ma in questa direzione si sta già muovendo

l'art. 122 della bozza di T.U. disponibile su Internet (*n.d.r.*: a fronte dell'eliminazione, con lo scopo di evitare interferenze fiscali sul bilancio civilistico, del comma 2 dell'art. 2426 c.c. - per il quale era consentito effettuare rettifiche di valore e accantonamenti esclusivamente in applicazione di norme tributarie - l'attuale versione dell'art. 122 prevede, tra l'altro, per consentire la deducibilità di componenti negativi non iscritti in conto economico, la redazione di un apposito prospetto con l'indicazione del loro importo complessivo e dei valori civili e fiscali).

L'IMPATTO DELLA RIFORMA AL SISTEMA FISCALE SUL MONDO NON PROFIT

A CURA DI SALVATORE PETTINATO - AVVOCATO

D'ATTUALITÀ

La legge 7 aprile 2003, n. 80, contenente la delega per la effettuanda riforma del sistema fiscale statale, delinea un profondo e generale riassetto dell'impianto tributario ad oggi esistente che viene inevitabilmente ad interessare, in buona parte, anche il mondo dei soggetti non profit.

In realtà, peraltro, all'interno del citato provvedimento legislativo, le norme espressamente rivolte al Terzo Settore sono piuttosto esigue: ma proprio ciò costituisce un fattore di delusione e preoccupazione per chi opera nel comparto perché in tal modo è evidente che si sta compromettendo un'occasione naturale per correggere quantomeno alcuni dei gravi e notori vizi legislativi presenti nel sistema vigente, che vengono invece mantenuti in essere parzialmente per la colpevole inerzia degli estensori dei testi, dato che sono meccanicamente riprodotte, nelle nuove versioni legislative contenute nei decreti delegati, varie previsioni problematiche.

Un primo spunto critico lo si può muovere in rapporto già all'articolo 1 della legge delega laddove si parla del codice unico che dovrà essere creato per regolamentare l'intero impianto tributario e che sarà suddiviso in una parte di carattere generale ed una parte speciale dedicata alle disposizioni concernenti le singole imposte.

In relazione alla prima parte, infatti, la citata norma, nell'ambito dei principi cui il Governo dovrà attenersi nella sua predisposizione, prevede "l'introduzione di norme che ordinano e disciplinano istituti giuridici tributari destinati a finalità etiche". Resta, però, da comprendere l'esatta portata della linea gui-

da così genericamente impartita, in termini cioè tipicamente astratti, che rischiano di generare un evidente effetto insoddisfacente, anche perché la Relazione governativa di accompagnamento al disegno di legge delega, unico documento "interpretativo" ad oggi esistente, mentre si occupa di illustrare gli altri principi previsti all'articolo 3, nulla dice in merito a quello sopra menzionato.

A parte ciò, e venendo invece a fattori più concreti, la novità certamente più rilevante, per gli enti non profit, contemplata dalla delega si rinviene nell'articolo 3 ed è rappresentata dalla completa assimilazione, sul piano della soggettività tributaria, degli enti non commerciali **alle persone fisiche**.

La disposizione succitata stabilisce, infatti, l'inclusione degli organismi non profit, classificati enti non commerciali, tra i soggetti passivi dell'imposta sul reddito, la cosiddetta IRE, tributo che nel futuro assetto del sistema fiscale verrà a sostituire quella che attualmente è l'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF).

Viene a cessare, dunque, l'assoggettamento dei citati soggetti alla stessa imposta, oggi IRPEG, che riguarda le società.

Alla base della nuova impostazione, secondo quanto illustrato nella Relazione governativa, c'è l'obiettivo di far acquisire agli operatori del Terzo Settore (identificato peraltro solo in base alla classificazione tributaria) "uno status fiscale più coerente con la loro funzione sociale", facendo perciò diventare l'IRPEG, per differenza, un'imposta esclusivamente riguardante le società (chiamata imposta sulle società).

E' bene sottolineare, tuttavia, che il

citato cambiamento introdotto con riguardo agli organismi in oggetto in realtà viene ad incidere soltanto su modalità generali di applicazione dell'imposta e non sui criteri di **determinazione dell'imponibile** che in linea generale rimarranno invariati.

E' noto che oggi gli enti non commerciali sono assoggettati ad IRPEG, al pari delle società, e scontano quindi l'imposta con applicazione di un'aliquota fissa che nel 2003 è pari al 34%. Il meccanismo-base di tassazione dei loro redditi presenta però molti aspetti comuni al sistema impositivo stabilito per le persone fisiche in quanto il reddito imponibile - differentemente da quanto avviene per le società nelle quali vige un principio di attrazione di qualsiasi reddito alla categoria del reddito di impresa - viene determinato sulla base della sommatoria dei redditi appartenenti a categorie diverse, le stesse create dal legislatore ai fini IRPEF, fatta eccezione per quelle concretamente inapplicabili a tale diversa realtà (redditi da lavoro dipendente e redditi da lavoro autonomo). In questo contesto è poi prevista tutta una serie di agevolazioni che si fondano generalmente sull'esigenza di limitare o sottrarre dalla tassazione le attività istituzionali degli enti, ovvero quelle attività che essi svolgono nel perseguimento delle finalità statutarie prestabilite.

Tutto ciò non viene in alcun modo toccato, né in diminuzione né in aumento, dalla delega fiscale approvata. Vale a dire che i criteri odierni di determinazione del reddito resteranno invariati anche dopo che il Governo avrà dato definitiva attuazione ai principi di riforma dettati dal legislatore. Quello che

cambierà sarà sostanzialmente il calcolo dell'imposta che verrà applicata progressivamente sulla base di due scaglioni di reddito con le aliquote del 23% (fino a 100.000 Euro) e del 33% (oltre il predetto importo). Opererà, inoltre, il meccanismo delle deduzioni e delle detrazioni, tipico delle persone fisiche che già allo stato attuale in parte trova applicazione, per tutti gli enti non commerciali, ai sensi degli articoli 110 e 110-bis del TUIR ma che in generale dovrà essere revisionato dai decreti delegati sulla base dei due principi fissati nell'articolo 3, quali la progressiva sostituzione delle detrazioni con le deduzioni ed una nuova articolazione delle deduzioni che privilegi i valori della famiglia, della sanità, dell'istruzione, della previdenza, del non profit, del volontariato e dei costi sostenuti per la produzione del lavoro.

Già da questa breve panoramica che precede emerge chiaramente come l'impatto della riforma fiscale nel mondo del Terzo Settore, che a prima vista potrebbe sembrare consistente, ha in verità una portata piuttosto **ridotta** e comunque **non determinante**.

L'equiparazione degli enti non commerciali alle persone fisiche, sul piano della soggettività passiva d'imposta, ha certamente una sua logica vista l'analogia esistente sotto più aspetti tra le due categorie di contribuenti in parola. Senza dubbio, però, la riforma del sistema fiscale che ha da poco preso il via, tenuto conto del suo carattere ampio, poteva essere la sede per affrontare e risolvere una serie di dubbi e questioni esistenti nell'ambito della normativa regolante il mondo non profit, a partire, a mero titolo esemplificativo, dalle problematiche concernenti la nozione stessa di ente non commerciale o il giudizio di perdita della qualifica, materie che ancora oggi sono fonte di difficoltà per quei soggetti che versano in situazioni "dubie".

Ancor più fondamento assumono queste considerazioni laddove si vada ad esaminare in via concreta lo schema del nuovo Testo Unico predisposto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in attuazione dell'articolo 4 della legge delega (relativo all'imposizione sul reddito delle società e degli enti non commerciali) nonché dell'articolo 3 (relativo all'IRE), quest'ultimo per la parte strettamente necessaria a dare esecuzione alla riforma concernente l'imposta sulle società, e quindi, ai fini che a noi interessano, limitatamente all'inclusione degli enti non commerciali tra i soggetti passivi dell'IRE.

La bozza redatta, infatti, ripropone con norme identiche a quelle del sistema vigente tutte le problematiche sopra evidenziate in relazione alla qualifica di ente non commerciale con l'aggravio, però, che dette norme sono oggi decisi-

ve per identificare un criterio impositivo corretto, mentre domani regoleranno addirittura l'identificazione dell'imposta da applicare al soggetto, in base all'esito, tra imposta sulle società ed IRE.

Si osservi, in particolare, la nuova formulazione dell'art. 82 (oggi art. 87), che testualmente ripete la lettera della citata norma oggi vigente, senza modifiche di sorta, con la conseguenza che, anche nel nuovo assetto tributario, i criteri per stabilire se un dato ente abbia un oggetto principale commerciale ovvero non commerciale, onde qualificarlo ai fini fiscali, continueranno a generare l'ormai consueto disagio negli operatori del settore.

Sarebbe stato, invece, indiscutibilmente opportuno che si fosse proceduto ad una revisione della tematica, fornendo, ai fini del giudizio di prevalenza da compiere, parametri più certi rispetto a quelli che attualmente si incentrano nel concetto di "*attività essenziale per realizzare direttamente gli scopi primari indicati dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto*".

Concetto del tutto ineffabile che sembrerebbe fondarsi su un criterio prettamente qualitativo ma che poi viene, in qualche modo, smentito dalla norma che disciplina la perdita della qualifica, cioè l'art. 111-bis, rimasta completamente invariata laddove si introducono fattori di tipo quantitativo fondati su dati numerici, con tutte le "annose" incertezze che derivano dalla combinazione dei diversi profili. La complessità della questione era ben nota e, quindi, un intervento "migliorativo" sul punto era auspicabile.

Per altri versi, nell'ambito del nuovo schema normativo, si rinvengono ancora espressioni, praticamente fuorvianti, come quella di "*associazione senza scopo di lucro*", menzionata, accanto alle associazioni sportive dilettantistiche e alle pro-loco, nell'attuale art. 109-bis in materia di forfetizzazioni del reddito e riproposta nel futuro art. 28, che è estranea al "mondo" fiscale e comunque è del tutto inappropriata, posto che, nella fattispecie, qualsiasi ente associativo è non lucrativo e, pertanto, la locuzione "senza scopo di lucro" non vale a connotare alcunché. E' evidente che, in sede di predisposizione del nuovo codice, non è stato compiuto alcuno sforzo, anche minimo e letterale, per rendere più adeguata questa importante porzione di normativa.

La realtà, infatti, è che l'opera che si sta svolgendo nell'ambito dei decreti delegati, almeno finora, si è limitata alla sola traslazione, all'interno del TUIR, delle disposizioni vigenti in materia di enti non commerciali dal titolo II (Imposte sul reddito delle persone giuridiche) al Titolo I (Imposte sul reddito) senza nulla aggiungere o modificare al

testo legislativo attuale, a parte le necessarie correzioni relative ai riferimenti normativi contenuti nelle varie disposizioni divenuti inesatti a seguito della diversa collocazione delle stesse. Pertanto, a meno che non si cambi direzione in corso d'opera (cosa difficilmente presumibile), tutte le difficoltà che oggi si incontrano, in ragione di carenze e imprecisioni normative, persisteranno in identica misura anche nel sistema futuro.

Continuando nella rassegna delle "innovazioni" contenute nella legge delega, è possibile far menzione della cosiddetta "De-Tax" prevista all'articolo 5 della citata legge nell'ambito dei principi direttivi fissati in materia di imposta sul valore aggiunto.

Nello specifico la norma prevede che vengano introdotte nuove disposizioni per "*escludere dalla base imponibile dell'imposta sul valore aggiunto e da ogni altra forma di imposizione a carico del soggetto passivo la quota di corrispettivo destinato dal consumatore finale a finalità etiche*" entro limiti numerici stabiliti ogni anno con la legge finanziaria per l'anno successivo.

In pratica, però, nonostante l'enfasi di stampa non specializzata, la De-Tax è una non tassa (di qui il nome) in quanto si traduce nella sottrazione da imposta dello sconto effettuato da parte di operatori commerciali sul corrispettivo dei beni o dei servizi venduti a condizione che il corrispondente importo venga destinato dai clienti in favore di una delle iniziative etiche a cui gli stessi operatori hanno aderito. L'agevolazione è introdotta nell'ambito dell'IVA ma come testualmente affermato essa si estende ad ogni altra forma impositiva e pertanto investe anche il campo delle imposte dirette.

Il meccanismo in argomento costituisce per i soggetti che operano sul mercato un incentivo a sviluppare e partecipare ad attività etiche e di solidarietà e, in tal modo, garantisce al mondo non profit un ulteriore canale di raccolta fondi e quindi di finanziamento delle attività volte al raggiungimento degli obiettivi statuari.

Si può notare, tuttavia, che nella concreta realtà, operazioni etico-commerciali di siffatta tipologia attualmente già vengono poste in essere con esiti convergenti con quelli introducendo per legge, al punto che la stessa Amministrazione finanziaria è intervenuta in relazione al relativo trattamento fiscale, giungendo a conclusioni identiche a quelle indicate dalla legge delega.

Di fatto, dunque, l'introduzione della De-Tax non può essere vista come una novità assoluta, rappresentando, più esattamente, la "codificazione" della correttezza di un comportamento fiscale già adottato con l'approvazione del Fisco.

LE OBBLIGAZIONI E I TITOLI DI DEBITO NELLA RIFORMA DEL DIRITTO SOCIETARIO E NELLA RIFORMA DEL SISTEMA FISCALE

A CURA DI MARCO PIAZZA - DOTTORE COMMERCIALISTA

D'ATTUALITÀ

Nella riforma del diritto societario le regole inerenti le obbligazioni subiscono modifiche sostanziali, miranti ad eliminare gli attuali limiti all'utilizzo di questo mezzo di finanziamento delle società per azioni.

Per quanto riguarda le società a responsabilità limitata, viene inoltre introdotta la possibilità che questi soggetti emettano dei "titoli di debito".

1 REGIME DELLE OBBLIGAZIONI

1.1 Aspetti civilistici

1.1.1 Emissione del prestito.

Il nuovo articolo 2411, primo comma del codice civile dispone che «*se la legge o lo statuto non dispongono diversamente, l'emissione di obbligazioni è deliberata dagli amministratori*»¹.

Il paragrafo 7 della relazione governativa precisa in proposito che «*in attuazione non solo della specifica previsione della delega, ma anche del principio generale di valorizzazione dell'autonomia statutaria, l'art. 2410 rimette in principio la decisione sull'emissione di obbligazioni all'organo amministrativo, salvo diversa previsione statutaria*». Il carattere particolarmente innovativo di questo articolo deriva dal fatto di non lasciare allo statuto il compito di individuare l'organo competente ad emettere obbligazioni non convertibili, ma di prefigurare una competenza normale in capo agli amministratori, lasciando agli statuti, semmai, di derogare a questa regola².

In base all'articolo 2420 *bis*, l'emissione di obbligazioni convertibili rimane di competenza dell'assemblea straordinaria. È, però, confermata la possibilità che lo statuto attribuisca agli amministratori la facoltà di emettere in una o più volte obbligazioni convertibili fino ad un ammontare determinato e per un periodo massimo di cinque anni dalla data di iscrizione della società nel Registro delle imprese (articolo 2420 *ter*).

1.1.2 Limite all'emissione di obbligazioni.

Altra importante novità è rappre-

sentata dal superamento degli attuali limiti quantitativi posti all'emissione di titoli obbligazionari.

Attualmente è consentito emettere obbligazioni per una somma non eccedente il capitale versato e esistente secondo l'ultimo bilancio approvato, salvo l'ipotesi di titoli garantiti da ipoteca o da titoli di Stato.

Il nuovo articolo 2412 stabilisce invece che «*la società può emettere obbligazioni al portatore o nominative per somma complessivamente non eccedente il doppio del capitale sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato. I sindaci attestano il rispetto del suddetto limite*».

La relazione chiarisce che «*si è ritenuto di mantenere in principio una regola di rapporto fra il ricorso al mercato fra il capitale di rischio e il capitale di credito, prendendo a base del parametro il capitale sociale come ammontare versato o che i soci si sono impegnati a versare, più, essenzialmente se non esclusivamente, le riserve da utili, tutto ciò che in sostanza rappresenta l'impegno economico dei soci nella società. E' sembrato opportuno al fine di agevolare l'accesso al mercato dei capitali considerare tale parametro nella misura del doppio della cifra risultante dagli elementi sopra indicati al fine di individuare il limite in questione. E' sembrato, altresì, opportuno ad ulteriore garanzia dei terzi chiedere ai sindaci l'attestazione del rispetto di questi limiti*».

Lo scopo di tale modifica è quello di garantire al meglio, non tanto l'interesse degli obbligazionisti al rimborso dei titoli, quanto «*un'equilibrata distribuzione del rischio di attività di impresa tra azionisti e obbligazionisti*»³.

Il superamento del limite sopra illustrato è consentito in alcune ipotesi espressamente elencate nei commi secondo, terzo, quarto e quinto dell'articolo 2411. In particolare:

1) qualora le obbligazioni emesse in eccedenza sono destinate alla sottoscrizione da parte di investitori profes-

sionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali⁴. In caso di successiva circolazione delle obbligazioni, chi le trasferisce risponde della solvenza della società nei confronti degli acquirenti che non siano investitori professionali⁵.

Come osserva l'Assonime⁶ «la formula "investitori professionali" è prevista dal Regolamento della Consob 11971/99, in attuazione dell'articolo 30, comma 2, TUF, e a quella definizione occorre fare riferimento per individuare la categoria⁷. Il richiamo alla natura professionale dell'investitore si comprende in quanto garantisce la accorta ponderazione circa i rischi dell'investimento, con responsabilità del sottoscrittore per la solvenza della società nei confronti di acquirenti che non siano investitori professionali, nel caso di successiva circolazione di tali obbligazioni»;

2) nel caso in cui le obbligazioni emesse siano garantite da ipoteca di primo grado su immobili di proprietà della società, sino a due terzi del valore degli immobili medesimi⁸;

3) nel caso in cui le obbligazioni siano emesse da società le cui azioni siano quotate in mercati regolamentati, limitatamente alle obbligazioni quotate negli stessi o in altri mercati regolamentati.

E' stato correttamente osservato che le deroghe sopra illustrate sub 2 e 3 non appaiono facilmente riconducibili agli intenti – manifestati nella relazione – di assicurare «*un'equilibrata distribuzione del rischio di attività di impresa tra azionisti e obbligazionisti*», ma sembrano maggiormente rivolti a perseguire altre finalità, quali la tutela dell'investitore o l'incentivo alla quotazione delle società. La deroga sub 1, invece, trova soprattutto fondamento nella responsabilità che l'investitore istituzionale assume nel caso in cui faccia circolare le obbligazioni da esso sottoscritte⁹.

Resta, inoltre confermata¹⁰ la deroga di cui all'attuale articolo 2410, terzo comma: «*Quando ricorrono particolari ragioni che interessano l'economia nazionale, la società può essere*

autorizzata con provvedimento dell'autorità governativa, ad emettere obbligazioni per somma superiore a quanto previsto nel presente articolo, con l'osservanza dei limiti, delle modalità e delle cautele stabilite nel provvedimento stesso».

1.1.3 Diritti degli obbligazionisti.

L'articolo 2411 stabilisce:

«Il diritto degli obbligazionisti alla restituzione del capitale ed agli interessi può essere, in tutto o in parte, subordinato alla soddisfazione dei diritti di altri creditori della società».

I tempi e l'entità del pagamento degli interessi possono variare in dipendenza di parametri oggettivi anche relativi all'andamento economico della società».

La disciplina del presente capo si applica inoltre agli strumenti finanziari, comunque denominati, che condizionano i tempi e l'entità del rimborso del capitale all'andamento economico della società».

Il contenuto di questa norma è del tutto nuovo.

La relazione si limita a precisare che «in applicazione di uno degli indirizzi generali della Riforma, l'arricchimento degli strumenti di finanziamento dell'impresa, l'articolo 2411 da espresso riconoscimento alla possibilità che il prestito obbligazionario assuma profili di subordinazione, e possa partecipare, anche giuridicamente, al rischio di impresa».

Si recepisce così l'esperienza estera diffusa e consolidata, e già nota in Italia in settori specialistici, contribuendo, come è evidente, ad assottigliare la linea di confine tra capitale di rischio e capitale di credito».

Nel commentare la norma, l'Assonime afferma che il legislatore avrebbe operato una scelta di attenuazione della tutela degli obbligazionisti.

Peraltro, gli aspetti rilevanti della norma paiono almeno due. Da un lato, infatti, si è riconosciuto il *prestito subordinato* come «categoria generale» del diritto societario, mentre oggi esso è ammesso solo dalla disciplina speciale delle banche; in questo modo si assottiglia la linea di confine fra capitale di rischio e capitale di prestito, dato che questi titoli sono legati al rischio d'impresa in quanto non garantiscono il rimborso integrale del capitale mutuato alla scadenza¹¹; dall'altro, appare evidente che se la norma dispone che l'entità degli interessi può variare in dipendenza di parametri og-

gettivi anche relativi all'andamento economico della società, nulla impedisce che il regolamento del prestito stabilisca che il rendimento del prestito obbligazionario sia commisurato, in tutto o in parte all'andamento economico della società e, quindi, nel caso in cui tale andamento sia positivo, il prestito paghi un interesse maggiore di quello di mercato. La partecipazione al rischio d'impresa, può quindi essere controbilanciata dalla partecipazione ai positivi risultati economici della stessa.

E' stato, inoltre, rilevato che l'articolo 2414, primo comma n. 4), nell'individuare gli elementi che devono essere indicati nelle obbligazioni dispone che si debba, fra l'altro, specificare il «modo di rimborso» e non la «data del rimborso», poiché questa non deve essere necessariamente prestabilita¹². Si ritiene, pertanto, che vengano, in questo modo, riconosciute anche a livello di codice civile le emissioni di *obbligazioni irredimibili*, fino ad ora previste solo dalla normativa speciale in materia bancaria.

1.1.4 Riduzioni del capitale.

Come osserva l'Assonime¹³, le modifiche apportate in materia di riduzione del capitale incidono anche sulla disciplina delle obbligazioni vietando la distribuzione degli utili sino a che l'ammontare del capitale sociale e delle riserve non eguagli quello delle obbligazioni in circolazione (art. 2413, secondo comma).

La nuova normativa, inoltre, vieta di ridurre volontariamente il capitale sociale o di distribuire riserve, se la proporzione tra di esso e l'entità del prestito obbligazionario, come fissata dal primo comma del nuovo articolo 2410, ne risulti inficiata.

1.2 Aspetti fiscali

La possibilità di emettere obbligazioni che subordinino – in tutto o in parte – il diritto alla restituzione del capitale ed agli interessi alla soddisfazione dei diritti di altri creditori della società e che prevedano che *i tempi e l'entità del pagamento degli interessi possano variare in dipendenza di parametri oggettivi anche relativi all'andamento economico della società* è certamente la novità più rilevante ai fini della qualificazione fiscale di questi strumenti finanziari.

Allo stato attuale della legislazione

tributaria, tali obbligazioni sarebbero probabilmente inquadrabili nel novero dei «titoli atipici»¹⁴, definiti – in via residuale – dall'articolo 41, comma 2, lettera c) del Testo unico.

Questa norma stabilisce infatti che sono similari alle obbligazioni «*i titoli di massa che contengono l'obbligazione incondizionata di pagare alla scadenza una somma non inferiore a quella in essi indicata, con o senza la corresponsione di proventi periodici, e che non attribuiscono ai possessori alcun diritto di partecipazione diretta o indiretta alla gestione dell'impresa emittente dell'affare in relazione al quale siano stati emessi, né di controllo sulla gestione stessa».*

Poiché, in base al nuovo articolo 2411 del codice civile, le obbligazioni possono essere subordinate nel diritto al rimborso alla soddisfazione di altri creditori, esse **non contengono l'obbligo di pagare alla scadenza una somma non inferiore a quella in essi indicata**; pertanto non potrebbero essere inquadrare fra i titoli similari alle obbligazioni.

Appare evidente l'incongruenza che emerge dal coordinamento della norma civilistica con quella fiscale. Uno strumento finanziario considerato «tipico» dal codice, qual è l'obbligazione, diventerebbe «atipico» sotto l'aspetto fiscale.

Questa anomalia non viene corretta dalla bozza di decreto legislativo di riforma del sistema fiscale nazionale, predisposta dal Governo¹⁵ in attuazione della legge delega 7 aprile 2003, n. 80.

Infatti, l'articolo 55, comma 2, numero 3) del nuovo Testo unico riproduce senza modifiche la citata lettera c) dell'articolo 41, comma 2, vigente.

E' però evidente che, nel testo definitivo, il legislatore dovrà porre rimedio ad una penalizzazione fiscale che altrimenti vanificherebbe ogni tentativo del legislatore civilistico di incrementare la diffusione di questi strumenti finanziari.

L'intervento attualmente ipotizzato¹⁶ consiste nel modificare l'attuale articolo 55, comma 2, numero 3) del Testo unico in modo da chiarire che:

- la nozione fiscale di «obbligazione» comprenda tutti gli strumenti finanziari che il codice definisce come tali, tenendo anche conto delle leggi speciali (ad esempio le obbligazioni bancarie «irredimibili» e «subordinate»);
- la nozione fiscale di «titolo similare alle obbligazioni» corrisponda a quel-

la attualmente contenuta nell'articolo 41, comma 2, lettera c) citato, *eliminando l'obbligo incondizionato di rimborso alla scadenza (in quanto incoerente con il nuovo articolo 2411) e il riferimento alla somma indicata nel titolo (dato che prevalgono i titoli dematerializzati).*

In tal modo sarà possibile sottrarre le obbligazioni in commento (e gli altri strumenti finanziari, comunque denominati, che condizionano il tempo e l'entità del rimborso del capitale all'andamento economico della società, di cui all'articolo 2411, terzo comma), dalla categoria dei "titoli atipici".

L'intervento sopra descritto non basta, però, a consentire un corretto inquadramento fiscale delle nuove obbligazioni: si deve ancora accertare se siano "titoli assimilati alle azioni" o "titoli assimilati alle obbligazioni".

A questo proposito, si osserva che l'articolo 55 della bozza di Testo unico citata definisce sia i *titoli similari alle azioni* sia i *titoli similari alle obbligazioni*.

Il comma 2 dell'articolo 55 stabilisce, infatti che, *ai fini delle imposte sui redditi*¹⁷:

«a) sono assimilati alle azioni gli strumenti finanziari la cui remunerazione è **totalmente** indeducibile nella determinazione del reddito d'impresa per effetto di quanto previsto dall'art. 108, ultimo comma;

b) le partecipazioni al capitale o al patrimonio delle società e degli enti di cui all'art. 82, comma 1, lettera c)¹⁸, rappresentate e non rappresentate da titoli, si considerano similari rispettivamente alle azioni o alle quote di società a responsabilità limitata nel caso in cui la relativa remunerazione se corrisposta da una società residente sarebbe stata indeducibile nella determinazione del reddito d'impresa per effetto di quanto previsto dall'art. 108, ultimo comma".

L'articolo 108, comma 4 bis, richiamato, dispone che:

«4.bis. Non è deducibile ogni tipo di remunerazione dovuta:

a) su titoli, strumenti finanziari comunque denominati, di cui all'articolo 55, **per la quota** di essa che direttamente o indirettamente comporti la partecipazione ai risultati economici della società emittente o di altre società appartenenti allo stesso gruppo o dell'affare in relazione al quale gli strumenti finanziari sono stati emessi.

Per quanto riguarda gli strumenti fi-

nanziari **emessi da soggetti residenti**, l'assimilazione alle azioni si verifica se direttamente o indirettamente comportano la partecipazione ai risultati economici della società, ma solo se la loro remunerazione è **totalmente** indeducibile dal reddito della società; ciò significa che se lo strumento finanziario produce una remunerazione la cui determinazione avviene in parte in base a parametri svincolati dai risultati economici dell'emittente e in parte ancorati a tali risultati economici, lo strumento finanziario **non** sarà assimilato alle azioni. Può accadere che l'esistenza di un risultato economico positivo sia posta come condizione affinché lo strumento eroghi una remunerazione *non* parametrata al risultato economico: in questo caso lo strumento finanziario sarà trattato come un'obbligazione¹⁹.

Per quanto riguarda gli strumenti finanziari emessi da soggetti non residenti, la definizione contenuta nell'articolo 55, comma 2, lettera b) è volutamente generica, in modo da cogliere la sostanza della disciplina degli strumenti finanziari che devono essere assimilati alle partecipazioni. Notiamo che nella lettera b) non è stata posta la condizione restrittiva che la remunerazione, se corrisposta da una società residente, sarebbe stata **totalmente** indeducibile. Potrebbe quindi sembrare che l'assimilazione alle azioni, per gli strumenti finanziari emessi da non residenti sia più ampia che per quelli emessi da residenti. Lo scopo della norma potrebbe essere quello di limitare al massimo eventuali comportamenti elusivi; d'altro canto, potrebbe essere rilevato un comportamento discriminatorio da parte del nostro legislatore, in violazione del principio di libertà dei movimenti di capitale o di libertà di stabilimento.

Le definizioni di strumenti finanziari assimilati alle azioni ed assimilati alle obbligazioni sopra descritte non operano solamente ai fini della determinazione del regime fiscale dei redditi prodotti da tali strumenti finanziari (tassazione del *rendimento* dello strumento finanziario), ma anche a qualsiasi altro fine relativo alle imposte sui redditi²⁰.

Pertanto, stante l'attuale formulazione della bozza, la definizione sarà utile anche per stabilire:

- il regime fiscale dei rendimenti;
- il regime fiscale delle plusvalenze derivanti dal realizzo;

- l'eventuale regime di "nominatività" della circolazione del titolo imposta dall'articolo 74 del Dpr 600/1973.

Per quanto riguarda il regime fiscale dei **rendimenti**,

1) se il titolo sarà **assimilato alle obbligazioni**, i soggetti che non conseguano il reddito nell'esercizio di imprese commerciali saranno assoggettati a ritenuta alla fonte o imposta sostitutiva a titolo definitivo, nella misura del 12,5%; i redditi conseguiti nell'esercizio d'impresa concorreranno alla formazione del reddito complessivo imponibile senza alcuna deduzione;

2) se il titolo sarà **assimilato alle azioni**, le società di capitali e gli enti commerciali residenti e le stabili organizzazioni in Italia di società ed enti commerciali non residenti beneficeranno dell'esenzione del 95% del dividendo lordo (articolo 101 della bozza del nuovo Testo unico). Gli altri soggetti avranno la parziale esenzione di cui all'articolo 58 del nuovo Testo unico, richiamato, per i redditi conseguiti nell'esercizio d'impresa, dall'articolo 70. La mancata pubblicazione delle modifiche che saranno introdotte alle norme sull'accertamento non consente di fare previsioni sull'individuazione dei casi in cui, in luogo della tassazione ordinaria il reddito sarà assoggettato all'imposta secca del 12,5% o ad altra imposta a titolo definitivo²¹.

Per quanto riguarda il regime fiscale delle **plusvalenze** derivanti dal realizzo,

1) quelle realizzate da parte delle società di capitali ed enti commerciali residenti e di stabili organizzazioni di società di capitali ed enti commerciali non residenti beneficeranno, alle condizioni previste dall'articolo 99 del nuovo Testo unico²² dell'esenzione totale. Alle stesse condizioni, gli imprenditori individuali, le società di persone commerciali e gli enti non commerciali con attività d'impresa, residenti in Italia potranno beneficiare di un'esenzione *parziale* da tassazione (articolo 68 del nuovo Testo unico);

2) quelle realizzate da altri soggetti, rientreranno nella definizione di cui alle lettere c) o c bis) del nuovo articolo 76 del Testo unico. Poiché, peraltro, le obbligazioni non attribuiscono al titolare né il diritto a partecipare al patrimonio della società, né il diritto di voto nell'assemblea ordinaria della società, è da escludere, allo stato attuale della normativa, che la loro ces-

sione possa dar luogo ad una plusvalenza “qualificata” di cui all’articolo 76, comma 1, lettera c). Si deve pertanto ritenere che le plusvalenze derivanti dalla cessione delle obbligazioni assimilate fiscalmente alle azioni siano comunque soggette, in capo ai soggetti non esercenti imprese commerciali all’imposta sostitutiva del 12,5%.

Vi è tuttavia un orientamento che – con un’impostazione parzialmente diversa da quella desumibile dall’attuale versione della bozza di Testo unico – mirerebbe a semplificare la fase di classificazione dello strumento finanziario.

Si dovrebbe tendere a dividere gli strumenti finanziari in due sole categorie: azioni e titoli assimilati e obbligazioni e titoli assimilati, con la conseguente soppressione dei “titoli atipici”. Dovrebbe essere fornita la definizione della categoria dei titoli similari alle obbligazioni, con l’effetto che quella dei titoli similari alle azioni sarebbe residuale. La nozione di obbligazione dovrebbe comprendere tutti gli strumenti che il codice definisce come tali, tenendo anche conto delle leggi speciali (ad esempio le obbligazioni bancarie “irredimibili”). Dovrebbe poi essere confermata l’attuale definizione generale dell’articolo 41, comma 2³, *eliminando l’obbligo incondizionato di rimborso alla scadenza (in quanto incoerente con il nuovo articolo 2411) e il riferimento alla somma indicata nel titolo (dato che prevalgono i titoli dematerializzati)*. La definizione sarà valida ai fini tributari: servirà anche a distinguere i titoli per i quali sarà mantenuta la nominatività obbligatoria di cui all’articolo 74 del Dpr 600/1973, da quelli al portatore.

A fini di individuare la tassazione dei proventi dello strumento finanziario, la remunerazione delle azioni sarà sempre indeducibile per la società e tassata per il socio come “utile”; mentre la remunerazione delle obbligazioni e titoli assimilati sarà, di norma, deducibile per la società e soggetta a ritenuta del 12,5% per l’investitore netto. Tuttavia, sarà necessaria una norma di chiusura per i rendimenti delle obbligazioni o altri strumenti finanziari che diano diritto anche ad una partecipazione ai risultati economici dell’emittente o di un singolo affare: questi redditi partecipativi saranno indeducibili per gli emittenti e tassabili come utili per il beneficiario.

Pertanto, sembra che un titolo che dia diritto sia ad un provento in misura

definita (che, nell’*an* potrebbe anche essere subordinato alla condizione che la società abbia utili), sia una partecipazione al risultato economico dell’emittente potrà essere assoggettata ad un doppio regime.

E’ evidente che, anche in questo caso, dovranno essere regolati gli aspetti applicativi. Ad esempio, dovrà essere chiarito legislativamente:

- se i redditi derivanti dal possesso di questi strumenti finanziari (che, ricordiamo, saranno qualificati come “obbligazioni”) possano, in determinate circostanze, essere assimilati a quelli delle partecipazioni qualificate, con le relative conseguenze pratiche; ciò anche perché, se così non fosse, questi strumenti potrebbero essere utilizzati per eludere la progressività delle aliquote. I soci qualificati, infatti, potrebbero decidere di sottoscrivere, a fianco delle azioni ordinarie, obbligazioni che diano diritto a partecipare ai risultati economici della società, assoggettando parte dei redditi percepiti al regime fiscale di favore previsto per le obbligazioni per le partecipazioni non qualificate. Lo stesso strumento potrebbe essere utilizzato per assoggettare, parte delle plusvalenze all’imposta sostitutiva del 12,5%²⁴;

- nell’ipotesi in cui venisse stabilito che anche per questi strumenti finanziari debba esistere la distinzione fra “partecipazione qualificata” e “non qualificata”, si dovrà verificare se la distinzione debba operare solo in relazione alla percezione degli utili o anche in relazione alle plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso dello strumento finanziario; in questo secondo caso si dovrà specificare come si debba ripartire la plusvalenza derivante dalla cessione di strumenti a doppio regime fiscale (che, cioè, diano diritto sia ad una remunerazione stabilita in modo definito, sia ad una remunerazione rappresentata da una partecipazione ai risultati economici della società) fra le due componenti (articolo 76, lettera c) e articolo 76, lettera c bis), da un lato e articolo 76, lettera c ter) dall’altro);

- la scelta di estendere la distinzione fra partecipazioni qualificate e non qualificate alle plusvalenze comporta notevoli complessità in sede di rimborso dello strumento finanziario, dato che le minusvalenze derivanti dal rimborso delle partecipazioni non sono deducibili, mentre lo sono quelle derivanti dal rimborso di altri strumenti finanziari (articolo 76, lettera c ter);

- dovranno, inoltre, essere disciplinati gli effetti della classificazione che sarà adottata sulla possibilità di dedurre le svalutazioni e minusvalenze dal reddito d’impresa, secondo gli articoli 106 e 113.

Altra questione rilevante è quella della disciplina del **tasso soglia delle obbligazioni emesse da privati**. Se è certo che sarà soppressa la ritenuta del 27% sugli interessi delle obbligazioni, diverse da quelle emesse da banche e società con azioni negoziate in mercati regolamentati italiani, con rendimenti effettivi superiori alla soglia di cui all’articolo 26, 1° comma del Dpr 600/1973²⁵, è improbabile che sia soppressa anche l’indeducibilità, per l’emittente, degli oneri finanziari eccedenti (articolo 3, comma 115, legge 549/1995); ciò in quanto la disciplina sulla capitalizzazione sottile penalizza gli eccessi di indebitamento, ma non l’indebitamento eccessivamente oneroso.

Questo limite troverà evidentemente applicazione solo con riferimento alla parte di rendimento delle obbligazioni stabilito in misura definita. Per la parte legata ai risultati economici della società, infatti, l’indeducibilità dal reddito imponibile della società sarà sancita come regola generale; pertanto non vi sarà motivo di computarla in aggiunta al rendimento stabilito in misura definita ai fini di estendere l’indeducibilità a quest’ultimo. Del resto, nel caso in cui il rendimento delle obbligazioni sia fissato in base a parametri incerti, qual è il risultato economico della società, non potrebbe, comunque, determinarsi il tasso di rendimento dello strumento finanziario al momento dell’emissione, test indispensabile per stabilire se i futuri rendimenti eccedenti i tassi soglia dovranno essere recuperati a tassazione.

2 TITOLI DI DEBITO EMESSI DALLE SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA

Importante è, inoltre, la disciplina, dettata in attuazione della lettera g), secondo comma, art. 3 della legge 80 del 2003, in merito alla emissione di **titoli di debito** da parte di società a responsabilità limitata. In proposito si è ricercato un equilibrio tra l’esigenza di rendere praticabile ed utile per le società a responsabilità limitata l’accesso a queste forme di finanziamento e quella di assicurare la necessaria sal-

vanguardia degli interessi dei risparmiatori.

La soluzione elaborata al riguardo dall'art. 2483, sulla base delle indicazioni della legge di delega, è stata quella di consentire la sottoscrizione di tali titoli di debito esclusivamente ad investitori particolarmente qualificati ed in grado quindi di valutare effettivamente il merito del rischio; e di imporre, nel caso in cui i titoli vengono successivamente trasferiti, come può risultare economicamente necessario al fine di procurarsi la provvi-

sta, a carico dei sottoscrittori stessi una garanzia *ex lege* per la solvenza della società sostanzialmente coincidente con quella prevista in materia di cessione del credito. In tal modo si è dettata sia dal punto di vista soggettivo che oggettivo una soluzione analoga a quella prevista dall'articolo 2412, comma secondo, per l'emissione di obbligazioni da parte di società per azioni.

Vi è motivo di ritenere che i titoli di debito emessi dalle società a responsabilità limitata possano avere caratteri-

stiche del tutto simili alle obbligazioni emesse dalle società per azioni; pertanto dovrebbero valere, sotto l'aspetto fiscale le considerazioni sopra svolte.

Si nota che la legge non pone alcun limite quantitativo all'emissione dei titoli di debito. Ciò, probabilmente, perché impone comunque lo stesso sistema di garanzia (responsabilità degli investitori qualificati) che consente l'emissione di obbligazioni per ammontari superiori al doppio del patrimonio della società.

¹ Il secondo comma dispone che in ogni caso la deliberazione di emissione deve risultare da verbale redatto da notaio ed è depositata ed iscritta nel registro delle imprese.

² Cfr. M. Rispoli Farina, *Commento all'articolo 2410 del codice civile* in "La riforma delle società", Giappicchielli, 2003, pag. 766.

³ Si veda la Relazione governativa in cui viene ulteriormente precisato che «si è in presenza di una tecnica diretta ad impedire che gli azionisti ricorrano al mercato del capitale di credito a medio-lungo termine in misura eccessiva rispetto a quanto rischiano in proprio, e dunque di un principio sistematicamente analogo al limite alla emissione di azioni di risparmio e privilegiate, anche questo determinato con riferimento al capitale». Cfr. anche Assonime, *Guida alla riforma delle società di capitali*, maggio 2003, pag. 29. Di questa valutazione, anche di tipo economico, effettuata dal legislatore civilistico, sarebbe corretto che tenesse conto anche il legislatore delegato alla riforma del sistema fiscale nazionale nel momento in cui fisserà il *debt/equity ratio* di cui all'articolo 110 del nuovo Testo unico (disciplina contro la capitalizzazione sottile).

⁴ Articolo 2412, secondo comma.

⁵ Articolo 2412, secondo comma.

⁶ Assonime, *op. cit.*, pag. 29.

⁷ Gli investitori istituzionali sono.....

⁸ Articolo 2412, terzo comma il quale dispone che le obbligazioni di questo tipo non sono soggette al limite del doppio del patrimonio netto e non concorrono al calcolo di questo limite. Questa deroga era già prevista dalla precedente normativa.

⁹ Cfr. M. Rispoli Farina, *Commento all'articolo 2410 del codice civile* in "La riforma delle società", Giappicchielli, 2003, pag. 774 e 775. Solo nell'ipotesi di deroga in commento (non anche nel caso di obbligazioni garantite da ipoteche immobiliari o emesse da società quotate) è possibile trasferire sui terzi qualificati il rischio dell'operazione (cfr. F. Galgano, *Il nuovo diritto societario*, Cedam, 2003, pag. 392).

¹⁰ Articolo 2412, quinto comma.

¹¹ Cfr. M. Rispoli Farina, *Commento all'articolo 2410 del codice civile* in "La riforma delle società", Giappicchielli, 2003, pag. 770.

¹² Cfr. F. Galgano, *Il nuovo diritto societario*, Cedam, 2003, pag. 393.

¹³ Assonime, *op. cit.*, pag. 30.

¹⁴ I "titoli atipici" subiscono una disciplina tributaria alquanto penalizzante (articolo 5 e seguenti del Dl. 512 del 30 settembre 1983). In particolare, si tratta di redditi che, se percepiti da persone fisiche fuori dall'esercizio d'impresa, da enti non commerciali, da società semplici e associazioni ad esse equiparate e da soggetti non residenti, per titoli non appartenenti a stabili organizzazioni residenti in Italia, sono assoggettati ad una ritenuta alla fonte a titolo d'imposta nella misura del 27%.

¹⁵ La bozza è stata pubblicata sul sito del ministero delle Finanze e dell'Economia il 24 maggio del 2003.

¹⁶ Cfr. M.C. Panzeri, intervento al convegno *Quale fiscalità per la riforma societaria?* tenutosi presso la Scuola di Polizia Tributaria il 5 giugno 2003; Abi, atti della riunione della Commissione Tecnica, tenutasi il 12 giugno 2003.

¹⁷ Quindi non solo ai fini della tassazione degli utili qualificabili come redditi di capitale.

¹⁸ Si tratta delle «società ed enti commerciali di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali comprese le società ed associazioni indicate nell'articolo 6 (si tratta delle società di persone e dei soggetti ed esse equiparate; il riferimento pare fatto solo a quelle aventi oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali)».

¹⁹ Cfr. M. C. Panzeri, *cit.*

²⁰ Benché la bozza di testo unico non espliciti, è evidente che quando la norma, come nel caso in esame, reca una definizione valida "ai fini delle imposte sui redditi", si intende che la definizione sia valida sia ai fini della nuova imposta sui redditi (IRE), sia della nuova imposta sui redditi delle società (IRES).

²¹ Non è chiaro, ad esempio, a quale tassazione saranno assoggettati i non residenti, per i redditi conseguiti su strumenti finanziari non relativi a stabili organizzazioni in Italia. Per evitare possibili contestazioni da parte della Comunità europea, è opportuno che il legislatore tenga sempre presente il principio di "non discriminazione" implicito nella disciplina della "libertà di stabilimento" e di "libertà della circolazione dei capitali" contenuta nel Trattato dell'Unione europea.

²² Le condizioni per fruire dell'esenzione sono:

a) ininterrotto possesso dal primo giorno del dodicesimo mese precedente quello dell'avvenuta cessione considerando cedute per prime le azioni o quote acquisite in data più recente;

b) classificazione nella categoria delle immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso;

c) residenza fiscale della società partecipata in Italia o in un paese o territorio diverso da quelli a regime fiscale privilegiato, salva la possibilità di dimostrare a seguito dell'esercizio dell'interpello all'Agenzia delle Entrate, che dalle partecipazioni in società residenti in paradisi fiscali non consegue l'effetto di localizzare i redditi in Stati o territori in cui sono sottoposti a regimi fiscali privilegiati di cui al predetto decreto ministeriale;

d) esercizio da parte della società partecipata di un'impresa commerciale. Vi è una particolare presunzione di non commercialità per le società il cui patrimonio è prevalentemente investito in beni immobili diversi dagli impianti e dai fabbricati utilizzati direttamente nell'esercizio d'impresa.

²³ L'articolo 41, comma 2 dispone che si considerano similari alle obbligazioni "i titoli di massa che con-tengono l'obbligazione incondizionata di pagare alla scadenza una somma non inferiore a quella in essi indicata, con o senza la corresponsione di proventi periodici, e che non attribuiscono ai possessori alcun diritto di partecipazione diretta o indiretta alla gestione dell'impresa emittente o dell'affare in relazione al quale siano stati emessi, né di controllo sulla gestione stessa".

²⁴ In effetti, si deve ritenere che se vi siano in circolazione sia azioni ordinarie che obbligazioni con diritto di partecipare al risultato economico della società (anche se, ovviamente, prive del diritto di voto), il prezzo delle obbligazioni sia, di norma, al di sopra del nominale e quello delle azioni sconti il fatto che parte dell'utile lordo della società debba essere attribuito ai portatori delle obbligazioni.

²⁵ In particolare, la ritenuta del 12,5% trova applicazione solo se, al momento dell'emissione, il tasso di rendimento effettivo non sia superiore (articolo 26, primo comma terzo periodo):

- al doppio del tasso ufficiale di riferimento, per le obbligazioni e i titoli similari negoziati in mercati regolamentati di paesi aderenti all'Unione europea o collocati mediante offerta al pubblico in base alla disciplina vigente al momento dell'emissione

- ovvero al tasso ufficiale di riferimento aumentato di due terzi per le obbligazioni e titoli similari diversi dai precedenti.



Pallidi... ma felici

Assegnate le 13 borse di studio del corso biennale di preparazione all'esercizio della professione di dottore commercialista 2002 - 2004



La prova di selezione era stata rinviata più volte, su richiesta dei corsisti, in quanto gli impegni di studio (condono in testa!) erano troppi per consentire loro di studiare.



Eppure, il 13 giugno scorso, erano presenti in tanti, addirittura in anticipo rispetto all'orario fissato, emozionati, pallidi e composti, ma soprattutto pronti a rispondere ai settanta quesiti predisposti dai docenti del Corso.

Una morbosa curiosità ha poi sostituito la tensione quando tutti insieme abbiamo corretto il test, conservando l'anonimato.

Finalmente, durante la cerimonia di assegnazione del 1° luglio, è arrivato il momento di svelare i nomi dei tredici vincitori, commossi e felici, circondati dai calorosi applausi dei propri compagni. I dottori Andrea Schiavone, Ennio Bendinelli, Silvia Culla, Emiliano Burzi, Silvia Menon, Lorenzo Scordamaglia, Alexander Drollmann, Silvia Roberti, Manuela Malavasi, Federica Cantelli, Cristina



Ghiselli, Giorgia Guandalini, Marica Gambardella ce l'hanno fatta!

I premiati si sono visti ripagare dei sacrifici fatti nell'anno, vivendo un momento che ha riempito il loro cuore di soddisfazione, ma anche... le loro tasche!



Emozionati almeno quanto i corsisti Gianfranco Tomassoli, Presidente della Fondazione Dottori Commercialisti, Paolo Lelli, Segretario Generale della CARISBO S.P.A. e Giancarlo Lambertini, Segretario Generale della Fondazione Cassa di



Risparmio in Bologna hanno consegnato le prime dieci borse di studio; Aldo Cecilia Loiacono, Rodolfo Curti e Roberto Megna hanno consegnato le restanti tre, offerte rispettivamente da Deloitte & Touche, KPMG e PriceWaterHouseCoopers.

Ora, dopo tanto studio, qualche giorno di meritato riposo... Se ne riparlerà in settembre quando bisognerà tuffarsi di nuovo, animati da un senso di grande responsabilità, nel mare magnum del lavoro!



*Cristina Romanelli
Coordinatrice del Corso 2002 - 2004*

Dottore Commercialista alle prese col “bene comune”

Nel lontano 1987 conobbe una ragazza e le disse: “ho due desideri: sposarti e diventare assessore al Bilancio”. “Sarai pazzo”, le rispose lei, guardandolo strano. Dopo sedici anni quella ragazza è sua moglie e lui lavora sulla scrivania che pilota i conti della Giunta Guazzaloca.

Gian Luca Galletti è un uomo sereno. Ha raggiunto i suoi obiettivi, spera in un secondo mandato per la Giunta Guazzaloca (e per lui) e si coccola un bimbo di pochi mesi, nuovamente alle prese – più sua moglie di lui, par di capire – con i pannolini dopo essersi scordato quelli dei suoi primi due figli. “Sembra strano, ma avevamo nostalgia di un bimbo piccolo e così abbiamo raggiunto quota tre”, dice raggianti il dottore commercialista, classe 1961, che non si capisce se è più un politico prestato alla professione o un professionista temporaneamente politicizzato. Perché entrambi gli aspetti da sempre convivono in lui. Da quando aveva 19 anni è nel giro dei partiti. Dapprima con la Dc, e per due mandati consigliere di quartiere, poi dal 1990 in Consiglio comunale con Bologna Nuova capitanata da Gazzoni. Sembrano anni lontani, ma era solo l’incubatore di Giorgio Guazzaloca. Da sempre commercialista in una famiglia di professionisti: ragioniere il padre, commercialista e avvocato i suoi due fratelli. “In studio insieme? Per carità. Andiamo d’accordissimo, siamo una famiglia molto unita – racconta Galletti, oggi presidente della commissione finanza locale dell’Anci, l’associazione dei Comuni ma anche componente dell’alta commissione per il federalismo fiscale – ma ciascuno nella professione è andato per conto suo. Lui, Gian Luca, siede, felicissimo, nello studio Frasnedi. Adesso, a dire il vero, in piazza Santo Stefano lo si vede di rado e ringrazia molto gli amici-collegi che tirano avanti la baracca. “Strano mestiere, quello del commercialista”, racconta. “Quando lo fai lo critichi e spesso non ne puoi più, quando per un po’ non lo fai ti manca”. Adesso, chiaramente, è nella seconda fase e dice di non aver voluto mai fare altro nella vita. Quando scenderà le scale di Palazzo d’Accursio tornerà a salire quelle del suo ufficio, anche se lui spera fortemente di rinviare questo momento di sei anni. Si affida



all’auspicio di Andreotti, sconosciuto fan di Guazzaloca, e chiede fiducia per una Giunta che ha rinnovato il modo di fare politica. “Abbiamo una Bologna più pulita e più vivibile e abbiamo posto le basi per le infrastrutture di domani: e non penso solo alla fondamentale metropolitana ma anche al tram e alla sede unica del Comune. Certo – sospira Galletti – di più si può sempre fare. E so bene che gli abitanti della zona di piazza Verdi si aspettavano di più. Ma ci sono situazioni in cui incidere è davvero complesso, anche perché sono contesti che non dipendono solo dal Comune e dalla Polizia municipale”.

Il tempo libero è praticamente inesistente. E poi Galletti non si consente i vezzi classici del commercialista. Niente Ferrari in garage o nei sogni, niente golf o raccolte d’arte. Appena può scappa a giocare a tennis ma, soprattutto, cerca di stare con i suoi figli. Il tempo non è molto, ma lui ce la mette tutta e sua moglie lo capisce e accetta; del resto la passione per la politica di certo non gliel’ha mai celata e la politica richiede tempo, troppo tempo. Da buon bolognese non rinuncia a Riccione ma anche al solito mese di agosto a Santa Margherita di Pula, sulle spiagge tranquille della Sardegna meno ventosa e per famiglie. Quando tornerà nello studio del suo padre professionale, Fernando Frasnedi, ricomincerà a dedicarsi al fiscale ed al societario; con in più, nello zaino, una straordinaria esperienza quale è stata quella della creazione di Hera, della trasformazione di Atc in spa e delle operazioni sul Caab, il Centro agroalimentare di Bologna. Della politica di questa Giunta gli piace la libertà con cui si può lavorare. “Se chiedo un parere a Guazzaloca la risposta è sempre la stessa: scegli la cosa migliore per la città. Anche per questo io credo che meriti un secondo mandato”. Ma, pure in Comune, Galletti, non si è mai scordato di essere un professionista. Ha mantenuto stretti i legami con l’Ordine dei dottori commercialisti di Bologna e ha scritto insieme ai colleghi il nuovo regolamento Ici. Così come il Comune non ha fatto a meno di ingegneri e architetti per il regolamento edilizio. Insomma, quando tornerà alla professione a tempo pieno, spolvererà solo la sua seconda faccia.

fra’ Galgario

Missione compiuta: prima fase

Esame scritto per l'esercizio della professione di dottore commercialista
Bologna, 24-25 giugno 2003

Il 24 u.s. ho fotografato (chiedendo il consenso per via della Privacy) i candidati all'esame scritto per l'esercizio della professione di dottore commercialista che ha avuto luogo il 24 e il 25 giugno presso la Facoltà di Economia dell'Università degli Studi di Bologna.

Il 25 ho intervistato i candidati. Queste le risposte alla mia domanda: "Le sue impressioni sulla prova sostenuta il 24 u.s.?"

- Non commento, aspetto e spero.
- Non sono in grado di parlare.
- Eh già, ma questo esame intanto è andato...
- Mi sento rassegnata.
- Timorato, dopo ieri.
- Tutto è ben organizzato ... speriamo che Bologna, università prestigiosa, porti bene.
- Sono più tranquilla dopo ieri... perché dopo è finita.
- Sono sempre più convinta di fare la professione.

- Domani partirò per la Sardegna, due giorni di riposo.
- Il compito di ieri era difficile e quelle cose non si fanno nella professione.
- Il compito dovrebbe essere preparato esclusivamente da dottori commercialisti.
- Parlerò solo al termine della prova.
- Ce la dobbiamo fare. Al termine della prova si torna in ufficio.



L'appello: a cura della signora Ombretta Argazzi, segretaria del dipartimento di economia.

lizzanti e viveri, vedo di sopravvivere.

- Gli esami non finiscono mai, ma intanto questo è andato.

Tre anni ed anche più di attesa e si gioca il primo step in due giornate: 10 ore complessive di prova d'esame tra prima e seconda, molte di più di preparazione, tensione. Sono i professionisti del futuro, giovani che speranzosi di contrapporsi alla "vecchia guardia" hanno deciso di intraprendere il cammino della professione di dottore commercialista.

Percorso difficile, specie in questo momento

storico di grande mutamenti e novità legislative, ora si presenta una grande chance, poter concorrere alla creazione e crescita di un futuro professionale con i fiocchi!!

Non è roba di tutti i tempi...

D'altro canto, i 74 candidati all'esame di stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di dottore commercialista, sono dottori laureati. Tanti di loro hanno partecipato al corso di formazione della nostra Fondazione che li ha impegnati per 424 ore, alcuni di loro hanno studiato in gruppo, di sera, durante i fine settimana, "perché in studio c'era da fare"...

Tutti però hanno sicuramente ricevuto ottimi insegnamenti dai loro maestri, nel corso dei tre anni di praticantato obbligatorio.

Ho visto i loro volti la mattina del primo giorno di prova scritta. Alle ore 7.45, di fronte all'aula della



Ore 8.00: la bidella apre le porte dell'aula.

facoltà di Economia, non ho osato chiedere loro nulla... le loro espressioni erano eloquenti.

I colleghi torneranno indietro nel tempo con la memoria, pensando al loro esame... (o forse all'epoca fu diverso??). Certo è che fino al 1995 non c'erano tre anni d'incubazione. Mi piacerebbe pensare ai tre anni di tirocinio dell'aspirante dottore commercialista come fase di start-up. Come ci insegna l'economia aziendale. Ma non è così, seppure in passato, forse, lo sia stato: vista la riforma universitaria e quella delle professioni in atto.

C'era chi aveva il frigo-bar portatile con i viveri, acqua, bibite energizzanti, panino e cioccolata... pareva andassero in ferie. Erano organizzati, sapevano che non si sarebbero potuti assentare dall'aula per 5 ore di prova, più un'ora d'attesa della commissione d'esame che la mattina stessa, come da regolamento, redigeva le tre tracce d'esame.

C'era chi non aveva né acqua né panino; forse non ci aveva pensato o forse in quelle ore in cui ci si gioca l'ingresso alla vita professionale non si sente né fame né sete. Fuori dall'aula ho visto intrusi che come me cercavano di infondere coraggio o che osservavano per capire come gestire lo stress relativo all'evento programmato per la successiva sessione - e che erano trepidanti di conoscere i contenuti delle prove. Ho visto più donne che uomini. Ho pensato che forse la professione si stia tingendo di rosa.

Ho raccolto le osservazioni di una dottoressa

che sperava di farcela al primo colpo per poter accantonare in biblioteca i manuali universitari "troppo utili" per il superamento di questo esame. Non vedeva l'ora di tornare a casa per festeggiare con le figlie e dedicarsi alla famiglia, al lavoro professionale, alle scadenze che incombono!

Il secondo giorno, la segretaria di economia, annuncia con grande gioia: "Ragazzi una buona notizia: Nessun ritardo!". Io penso: "è andata bene o forse con quello che hanno pagato di tasse, tanto valeva correre".

Guardo i candidati fuori sede. Alcuni li cono-



I candidati che hanno estratto le prove d'esame.



sco. Vivono e sono impegnati in studi professionali di Bologna e provincia, lontani dalla famiglia. Sono loro che devono arrangiarsi in tutto e per tutto, loro che si sono sradicati per necessità, per mettersi alla prova, per crescere. Ma sono anche i più fortunati perché si abitueranno a cavarsela da soli.

Mi giro e vedo un candidato che conosco. Sorrido. Lui è di Rovigo e tutte le mattine si alza all'alba, sale su un treno e arriva a Bologna. E' soddisfatto perché "in studio si impara". Lui fa parte della categoria dei pendolari, "sono fortunato perché in treno ho il tempo per leggere e studiare" mi ha detto una volta.

Spero davvero che tutti facciano Bingo... sarà poi il mercato a fare la selezione.

E se poi qualcuno non ce la farà, non se la prenda troppo. Metta da parte, è curva di esperienza. So che ciò non è consolatorio, ma quando ci si impegna, quando si investe tenendo conto delle risorse disponibili e calcolando il rischio, occorre aspettare.

L'importante è mettersi in gioco, tutto arriva, con gradualità ma arriva!! Io in quei due giorni c'ero ed ho visto.

Sentendomi vicina ai candidati, come tutti voi, non posso far altro che augurare loro un affettuoso IN BOCCA AL LUPO!!!



Il dott. Stefano Drei e la dott.ssa Giada De Bolfo (da Rovigo) sorridenti in aula ... rilassati o in tensione?

Isabella Boselli

lis.dottcomm@virgilio.it

LADC

Supplemento de il Torresino
Ordine dei Dottori Commercialisti

Anno IX n.4 luglio/agosto 2003

Aut. Trib. di Bologna n. 6487 del 29.09.95

Sped. in Abb. Post. L. 662 23/12/96 Art. 2 comma 20 lett. b

Direttore Responsabile
Dott.ssa Francesca Buscaroli
In redazione

Dott.ssa Vincenza Bellettini

Dott.ssa Isabella Boselli

Dott.ssa Elena Melandri

Dott.ssa Giovanna Randazzo

Proprietario ed Editore:
Fondazione dei Dottori
Commercialisti di Bologna

via Farini, 14

40124 Bologna

tel. 051 220392

fax 051 238204

Realizzazione grafica
e stampa:

litografia sab

via Ca' Ricchi, 1

40068 S. Lazzaro di Savena (Bo)

tel. 051 461356

fax 051 460269

LA TASSAZIONE CONSOLIDATA DI GRUPPO NELLA RIFORMA FISCALE

A CURA DI RAFFAELE RIZZARDI - DOTTORE COMMERCIALISTA

D'ATTUALITÀ

L'ordinamento fiscale italiano ha sempre considerato in modo parcellizzato la posizione di ciascuna entità giuridica, anche se appartenente ad un gruppo economico. Pur in assenza di una normativa sulla tassazione di gruppo, alcuni strumenti della legislazione fiscale hanno però consentito di tener conto della effettiva partecipazione di ciascuna società al risultato consolidato. Li ricordiamo brevemente, anche perché si tratta di metodi destinati ad essere azzerati dalle norme della riforma Tremonti.

Quando nel gruppo alcune società chiudono con risultati positivi ed altre con risultati negativi, occorre operare in modo diverso a seconda del livello in cui si manifestano gli imponibili piuttosto che le perdite.

Se le perdite si manifestano al livello inferiore, la società partecipante procede alla svalutazione della partecipazione, utilizzando il coefficiente di perdita del patrimonio netto contabile, calcolato tra quello esistente nel bilancio approvato anteriormente all'acquisto e quello dell'ultimo bilancio. Questa tecnica ha evidenziato i suoi limiti con le vicende che hanno preceduto l'adozione delle regole restrittive del D.L. 209/2002. Una società acquista per 5.000 un'altra società con netto contabile di 1.000, di cui 800 di riserve di utili. Preleva tale importo, il netto contabile scende dell'80%, e la partecipante pretende di svalutare dell'80% l'intero prezzo di acquisto, comprensivo quindi dei 4.000 di *intangibles*. L'Agenzia delle Entrate, anziché far presente al contribuente che l'operazione non va in quanto sfacciatamente elusiva, risponde (risoluzione 9 novembre 2001, n. 177/E) che quanto proposto non è conforme alle disposizioni del TUIR sul calcolo della svalutazione. Un altro contribuente torna in argomento, con una operazione meno sfacciata, e l'Agenzia – revocando la precedente risoluzione – dice che va tutto bene (risoluzione 15 maggio 2002, n. 146/E).

Se invece la società di più basso livello guadagna e perde quella sovrastante (magari per l'indebitamento fatto allo scopo di acquistare la società oggetto), si arriva a qualcosa di simile alla tassazione consolidata procedendo alla distribuzione degli utili, con il conseguente travaso del credito di imposta (pieno) alla partecipante, che si trova così a credito. Per evitare di dover formulare l'istanza di rimborso, la partecipante può trasferire il credito alla partecipata (articolo 43-ter del DPR 602/1973 –quadro RK del modello UNICO-SC), operazione compresa nel "catalogo" di quelle elusive (articolo 38-bis DPR 600/1973).

Per effetto della ineducibilità dell'IRAP e delle altre limitazioni nella determinazione del reddito di impresa, questo effetto di recupero si manifesta in modo incompleto. Immaginiamo che la partecipata abbia un risultato economico, prima delle imposte, di 1.000, con un reddito imponibile di 1.200. Paga l'IRPEG su questa base (imposta 432 ad aliquota 36%), ma può dare al massimo un dividendo di 568 (1.000 – 432), cui compete un credito di imposta – aliquota 56,25% - di 319, notevolmente inferiore all'imposta pagata dalla partecipata.

L'assenza di una legislazione fiscale di gruppo era giustificata dalla mancanza di una normativa civilistica – solo ora introdotta dalla riforma del diritto societario – anche se le definizioni del diritto tributario, pur partendo da quelle del codice civile, sono sempre formulate in modo specifico, allo scopo di evitare un utilizzo elusivo o comunque anomalo delle disposizioni fiscali più favorevoli.

Le scelte della riforma

Passando alle disposizioni della legge delega, e della prima bozza di decreto delegato, occorre innanzitutto ricordare che nel nuovo ordinamento scompare il credito di imposta sui dividendi e che non sono ammesse le

svalutazioni delle immobilizzazioni finanziarie, come contropartita della *participation exemption*.

Per evitare l'effetto di duplicazione economica della tassazione vengono messi a disposizione vari strumenti, che devono però essere scelti con vincolo pluriennale: all'uscita del regime prescelto si rende poi necessario procedere a conguagli.

I riferimenti che seguono, senza altra indicazione o con richiamo al "nuovo" TUIR sono fatti al testo della bozza pubblicata sul sito internet del ministero delle Finanze e dell'Economia il 24 maggio del 2003.

In merito alle pregresse svalutazioni dedotte fiscalmente dalla controllante o da altra società controllata, l'articolo 148 dispone che, secondo modalità da stabilire con il regolamento della tassazione di gruppo (in questo caso operante anche nel caso in cui non si faccia ricorso alla tassazione consolidata) occorre verificare se il valore fiscale della partecipazione si trovi ad essere inferiore al valore fiscale del patrimonio netto della partecipata.

Questa situazione può verificarsi nel caso in cui il valore di carico della partecipazione sia stato ridotto a seguito di perdite della partecipata, che poi ha iniziato a guadagnare, senza distribuire il reddito.

La norma proposta nella bozza prevede che la società partecipata debba ridurre i valori fiscali dei propri elementi dell'attivo, allo scopo di raggiungere l'allineamento con il valore fiscale di carico presso la partecipante. Questa scelta suscita notevoli perplessità, perché pone a carico di un soggetto (la controllata) un obbligo conseguente ad un comportamento operato da un altro soggetto (la svalutazione da parte della partecipante). Sarebbe stato più logico determinare una variazione fiscale in aumento per alzare il valore di carico della parteci-

pante, come dispone l'articolo 2426, n. 3), del codice civile, secondo cui la svalutazione non può essere mantenuta nei successivi bilanci se sono venuti meno i motivi della rettifica effettuata.

Nessuna opzione

Passando alle nuove regole di gruppo, una prima ipotesi è quella di non fare niente, e di applicare le norme ordinarie, che sono prevalentemente orientate al possesso di partecipazioni a scopo di *trading*, situazione tipica delle società che non gestiscono l'attività delle partecipate, e che si limitano a movimentare il patrimonio, con l'obiettivo di guadagnare dalle dimissioni.

In questa situazione si contrappongono elementi favorevoli ed elementi sfavorevoli:

- la *participation exemption*, definita dall'articolo 99 dello schema ("Plusvalenze esenti") come non concorso al reddito della plusvalenza da realizzo delle partecipazioni possedute ininterrottamente dal primo giorno del dodicesimo mese precedente la vendita – criterio LIFO nel caso di più acquisti, classificate come immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso – localizzate fuori dai "paradisi fiscali", salvo interpello disapplicativo ed aventi ad oggetto, anche indirettamente, attività di impresa, con esclusione delle società di gestione immobiliare
- l'ineducibilità delle minusvalenze o perdite sulle partecipazioni che danno diritto alla *participation exemption* (articolo 113, comma 1)
- l'ineducibilità degli interessi passivi sull'indebitamento originato dall'acquisto della partecipazione (*leveraged buy out*), considerando tale l'eccedenza del valore di carico delle partecipazioni rispetto all'entità del patrimonio della partecipante (articolo 109).

Opzione per la trasparenza

L'articolo 83 dello schema introdu-

ce una opzione di natura intermedia rispetto a quella del consolidato, in quanto viene concessa alle società di capitale che partecipano ad altre società di capitale. La quota dei diritti di voto non deve essere né inferiore né superiore a due misure che lo schema al momento non individua, indicando semplicemente dei puntini.

Con questa scelta la quota di reddito (o di perdita) prodotta dalla società partecipata viene sommata (algebricamente) al risultato della partecipante. Il regime di trasparenza esiste attualmente solo per il reddito prodotto dalle società di persone. Nella riforma abbiamo l'estensione di queste regole sia alle società di capitali socie (la norma ora esaminata) sia ai soci persone fisiche nelle società a responsabilità limitata rientranti nell'applicazione degli studi di settore e con una compagine composta esclusivamente da persone fisiche in numero non superiore a dieci (venti per le cooperative).

Tornando alla tassazione per trasparenza – la cui opportunità potrà essere valutata nei casi concreti solo dopo che saranno note le percentuali minima e massima di possesso – i soci non residenti devono beneficiare dell'esenzione da ritenuta sui dividendi.

Questa opzione deve essere esercitata sia dalla partecipata che da tutte le società partecipanti, ed ha una durata minima di tre esercizi sociali della partecipata. L'opzione non viene meno con l'ingresso di nuovi soci che abbiano i requisiti previsti dalla norma (società di capitali; domiciliati all'estero senza ritenuta).

Dato che la società non paga l'imposta, ne viene stabilita la responsabilità solidale con i soci, anche relativamente alle sanzioni e agli interessi. A tale scopo, l'utile del socio si intende formato prioritariamente con il reddito oggetto di imputazione.

Un elemento di vantaggio di questa soluzione è l'esonero dalla limitazione nella deduzione degli interessi sull'indebitamento originato dall'acquisto della partecipazione, situazione tipica anche della tassazione consolidata, come si vedrà in seguito.

La tassazione consolidata

La novità di maggior rilievo della riforma, cui è dedicata la parte prevalente delle norme di delega in materia di imposta sulle società, è data dalla tassazione consolidata di gruppo, che può essere circoscritta alle partecipate nazionali o a quelle ovunque possedute. Data la complessità e diversità delle regole fiscali dei Paesi esteri, è prevedibile che il ricorso alla tassazione consolidata internazionale sarà del tutto limitato, in quanto l'interesse è evidente solo nel caso in cui le società estere evidenziassero un risultato negativo, utilizzabile per compensare quello positivo del gruppo italiano.

Nel caso di partecipate in utile fiscale, si verrebbe a pagare sempre l'imposta più elevata, dato che l'imposta estera è scomputabile solo nei limiti del concorso al reddito del risultato prodotto fuori dall'Italia. Per esemplificare ad aliquota 33% (a parte i problemi di calcolo dell'imponibile, cui si accennerà in seguito), se all'estero si paga il 20%, in Italia si paga l'altro 13%, se all'estero si paga il 40%, in Italia non si ha nessun vantaggio, in quanto si calcola prima l'imposta italiana del 33% e da questa si scomputa la stessa percentuale per l'imposta pagata all'estero. E' una regola universale, di tutta evidenza: in nessun caso uno Stato può rimborsare le imposte percepite da un'altra entità politica.

Il consolidato nazionale

Alle regole del "consolidato nazionale" è dedicata la sezione terza della bozza di normativa sul reddito delle società, con gli articoli dal 136 al 149.

Il reddito consolidato viene considerato come unico reddito per l'intero gruppo – in capo alla controllante, ed è pari alla somma algebrica dei redditi calcolati da ciascuna società partecipante al consolidato, salvo alcune specifiche rettifiche. Vi è pertanto una unica dichiarazione dei redditi, a differenza di quanto avviene nell'IVA di gruppo, in cui ogni società calcola e dichiara la propria posizione IVA, e si limita a trasferire i saldi a debito e a credito alla controllante.

La tassazione consolidata avviene nell'ambito delle società di capitali e degli enti commerciali. Può essere considerata capogruppo anche una società estera, alla cui stabile organizzazione in Italia siano effettivamente connesse le partecipazioni (*vis attrattiva* specifica). Occorre inoltre che la società sia residente in un Paese con cui sia in vigore un accordo per evitare la doppia imposizione. Questo requisito viene posto anche in considerazione delle regole di collaborazione tra amministrazioni finanziarie, che sono presenti nelle convenzioni.

L'opzione è irrevocabile per almeno tre esercizi sociali.

Consolidamento integrale

Il reddito prodotto dalle società partecipate viene imputato per intero alla capogruppo, indipendentemente dalla percentuale di possesso.

Di particolare rilievo è il trattamento delle perdite:

- quelle che si sono formate anteriormente alla tassazione di gruppo non possono essere trasferite, ma sono utilizzabili solo dalla società che le ha generate (non vi sono invece vincoli per l'utilizzo delle imposte a credito)
- quelle che nascono nella determinazione del reddito consolidato appartengono solo alla capogruppo, che gestisce anche i rapporti di debito e credito con l'amministrazione finanziaria, sia a saldo che in acconto.

Risulta evidente la necessità di un corretto regolamento finanziario della fiscalità tra ciascuna società, specie quando siano presenti soci terzi nelle controllate. Al riguardo viene espressamente previsto (articolo 137, comma 4), che sono fiscalmente irrilevanti le somme che le società versano o riscuotono tra di loro, in contropartita dei vantaggi fiscali ricevuti o attribuiti.

Se pertanto una società trasferisce la perdita fiscale deve ricevere il 33% di tale somma dalla capogruppo, come redistribuzione dell'imposta che ciascuna delle società in utile avrebbe altrimenti dovuto pagare. Se la perdita non fosse interamente compensata, la

“remunerazione” della stessa fa carico alla capogruppo, che però dovrà valutarla in termini di possibilità della corretta iscrizione nell'attivo del proprio bilancio, come imposta differita attiva, secondo le regole del principio contabile n. 25.

Condizioni

Le condizioni richieste per il consolidamento nazionale sono elencate nell'articolo 138:

- identità della data di chiusura dell'esercizio sociale
- inesistenza di agevolazioni totali o parziali ai fini dell'imposta sulle società
- esercizio dell'opzione da parte della controllante e di tutte le controllate che aderiscono allo schema, da comunicare all'amministrazione finanziaria entro il sesto mese del primo esercizio
- elezione di domicilio presso la controllante ai fini della notifica dell'avviso di rettifica – il reddito di ciascuna partecipata è infatti un “segmento” dell'unico reddito dichiarato dalla controllante, per il quale esiste responsabilità solidale tra controllante e controllate (articolo 147). Gli avvisi di accertamento o liquidazione, notificati alla controllante, devono essere trasmessi alle controllate entro 20 giorni, pena la perdita del diritto di rivalsa nei confronti di queste.

La situazione di controllo (articolo 139) sussiste nel caso in cui la controllante partecipa direttamente o indirettamente in società per azioni, a responsabilità limitata o in accomandita per azioni in una misura da definire, senza considerare le azioni prive del diritto di voto. La partecipazione può essere misurata – anche tenendo conto della flessibilità prevista dal nuovo diritto societario – sia rispetto al solo capitale sia rispetto al solo partito degli utili.

Modalità di calcolo del reddito consolidato

L'articolo 141 dispone che la capo-

gruppo – utilizzando le informazioni che devono essere date dalle controllate ex articolo 140 – procede alla somma algebrica dei risultati propri e di ciascuna controllata, apportando alcune variazioni:

- eliminazione della quota imponibile dei dividendi intragruppo, anche se provenienti da utili assoggettati a tassazione prima del consolidamento
- sottrazione delle variazioni in diminuzione per i componenti negativi non imputabili a conto economico, come gli ammortamenti anticipati attribuiti a riserva, per la parte non utilizzata dalle partecipate, ma solo nell'ambito di società operanti in ciascuno dei tre sistemi di formazione del bilancio (codice civile, banche e finanziarie, assicurazioni – articolo 146)
- rettifica della (in)deducibilità degli interessi passivi (articolo 109, comma 2).

E' quest'ultimo uno dei vantaggi di maggior rilievo nella tassazione consolidata. Abbiamo accennato all'inizio del disfavore della nuova normativa fiscale per le operazioni di *leverage buy out* nel caso di società che acquistano e vendono partecipazioni. Il comma 1 della norma da ultimo citata non consente infatti di dedurre gli interessi passivi sull'indebitamento correlabile all'acquisto delle partecipazioni, valutato come differenza tra il loro valore di bilancio ed il netto contabile della partecipante.

Nel caso di adozione del consolidato, questa limitazione viene a cadere, in quanto non si considerano nel rapporto di indeducibilità i valori di carico delle partecipazioni incluse nel consolidamento, nazionale o mondiale.

Un'altra regola di neutralità fiscale all'interno dei gruppi è contenuta nell'articolo 143, e riguarda la vendita o conferimento di beni diversi da quelli produttivi di ricavo e dalle partecipazioni che beneficiano della *participation exemption*.

La norma può quindi essere utilizzata per la vendita o conferimento di un bene strumentale o di un'azienda

ed evoca il disposto dell'articolo 4 del D.Lgs. 358/97, che verrà meno con l'attuazione della riforma. Si tratta dei cosiddetti conferimenti "bisospensivi neutri", ma mentre la norma del 1997 si applica in assenza di una diversa manifestazione di volontà, con il rischio di aderire ad un regime non voluto, la nuova disposizione pone la condizione che questa scelta risulti dal contratto di cessione o conferimento stipulato in forma scritta, e che dalla dichiarazione dei redditi del gruppo risulti la differenza tra il valore di libro e il valore fiscale riconosciuto del bene trasferito.

L'uscita dal consolidato

In considerazione della peculiarità e dei vantaggi del regime reddituale di gruppo, la nuova normativa si preoccupa di recuperarli nel momento in cui il consolidamento viene meno, sia per la cessazione della situazione di controllo nel corso del triennio (articolo 144) sia per mancato rinnovo dell'opzione, anche relativamente ad una o più società (articolo 145).

La rettifica riguarda il reddito della controllante, che viene aumentato per gli oneri finanziari *leveraged* altrimenti indeducibili (nel solo caso di interruzione del controllo nel triennio – così sembra dal testo sicuramente impreciso della bozza, ma in conformità alla delega, che considera solo il caso della cessione della partecipazione consolidata), e della residua differenza tra valore contabile e valore di libro per i beni trasferiti in regime di neutralità fiscale. Il richiamo alla residua differenza si spiega con l'ineducibilità dei maggiori ammortamenti civilistici rispetto a quelli fiscali, che ha già determinato – anno per anno – questa variazione in aumento. Si procede inoltre alla variazione in aumento per i componenti reddituali "sovrvenzionali", già oggetto di variazione fiscale in diminuzione da parte della controllante.

Le perdite fiscali e i crediti chiesti a rimborso nella dichiarazione della capogruppo rimangono nella disponibilità di questa società, che può invece riattribuire le posizioni di debito e credito di imposta, anche conseguenti al versamento di acconti.

La rettifica dei trasferimenti in re-

gime di neutralità consegue alla perdita di controllo, sia della sola società cedente sia della sola società cessionaria.

La perdita di controllo rilevante ai fini di queste rettifiche può verificarsi anche nel caso di incorporazione di una controllata da parte di una società non compresa nel consolidato. Se la fusione riguarda la capogruppo, è ammessa la prosecuzione nel regime previo espletamento della procedura di interpello.

Le procedure concorsuali sono espressamente considerate come causa di uscita dal consolidato (articolo 146, comma 3).

Il consolidato mondiale

Solo qualche accenno alle regole del consolidato mondiale (articoli 150 a 162 della bozza), in considerazione dei limiti richiamati all'inizio (opportunità solo nel caso di controllate estere in perdita) e della complessità della procedura.

Poniamo in particolare evidenza le differenze rispetto al consolidato nazionale:

- residenza fiscale in Italia della capogruppo e dei soggetti che la controllano (anche persone fisiche, con controllo nell'ambito familiare)
- obbligo di includere nel consolidamento tutte le controllate estere (altrimenti si inserirebbero solo quelle in perdita)
- consolidamento solo proporzionale alla quota di partecipazione dei risultati esteri
- irrilevanza delle perdite estere pregresse
- nessuna responsabilità solidale dei soggetti esteri
- durata quinquennale dell'opzione
- revisione contabile del bilancio estero da parte di revisori qualificati
- interpello preventivo.

Il problema di rilievo per un conso-

lidato mondiale è l'armonizzazione delle basi imponibili, per le quali viene dettata la seguente prescrizione: "indipendentemente dai criteri adottati per la redazione dei singoli bilanci revisionati, adozione di un trattamento uniforme dei componenti positivi e negativi di reddito dagli stessi risultanti secondo i criteri di cui alla predetta sezione I (*reddito di impresa*) consentendo nell'esercizio di competenza la deducibilità dei componenti negativi non solo se imputati al conto economico di un esercizio precedente, ma anche successivo" (articolo 154, comma 1, lettera b).

Possiamo concludere questi appunti di commento preliminare alla maggiore novità della riforma fiscale, osservando che la complessità della procedura e la valutazione dei possibili risultati, anche in funzione dei tempi di permanenza delle partecipazioni e del ricorso al consolidamento fiscale, si manifestano particolarmente impegnative e saranno quindi fonte di significativa e qualificata consulenza da parte del dottore commercialista.

Si rammenta che sul sito dell'Ordine (<http://www.dottcomm.bo.it>) è disponibile la documentazione illustrativa concernente la "Formazione Professionale Continua".

In particolare, sono disponibili il Regolamento approvato il 20 febbraio 2002 e le relative norme di attuazione, le Note Esplicative fornite dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti, l'elenco delle materie oggetto di interventi formativi, nonché il programma degli eventi formativi approvati.

“CONSOLIDATO FISCALE”

Primi profili dell'attività di controllo dell'Amministrazione finanziaria

DI ANTONINO DI GERONIMO

DALLA DIREZIONE REGIONALE

(sintesi dell'intervento svolto al convegno “Tassazione del consolidato”, tenutosi presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Bologna il 22 maggio 2003)

A – L'art. 4, comma 1, lett. a), della L. 80/2003 - la tassazione in base al consolidato nazionale - è uno strumento di razionalizzazione delle basi imponibili dei gruppi per evitare doppie imposizioni ma anche doppie deduzioni. Il controllo è così articolato:
- **Riscontro dei dati formali** previsti dalla norma delegante (e poi anche di quella delegata):

- Esercizio/revoca dell'opzione da parte di tutti i soggetti coinvolti (verifica negativa rispetto ad eventuali controllate non residenti), tenendo presente il principio dell'irrevocabilità dell'opzione per almeno tre anni; il problema della possibile doppia residenza (art. 87, comma 3, del TUIR)
- allineamento dei periodi d'imposta di tutti i soggetti coinvolti;
- verifica della natura di stabile organizzazione di soggetto non residente di taluno dei soggetti coinvolti;
- verifica dell'entità del controllo (di diritto, diretto o indiretto, non inferiore al 51% del capitale sociale) prevista dalla norma, che richiama a sua volta l'art. 2359 del C.C.;
- la perdita del controllo – entro o fuori il periodo triennale (5 anni in caso di consolidato soprannazionale) – ove rispondente a caratteri di strumentalità e artificiosità (assenza di valide ragioni economiche) può costituire una fattispecie elusiva?
- Se sì, come contrastarla? **Estendere** l'ambito applicativo dell'art. 37 bis/600 o **elaborare** uno specifico apparato antielusivo? (nel caso della normativa CFC si è optato per la prima soluzione; cfr. art. 3, comma 7, DM 21 novembre 2001, n.429).

- **Quanto agli altri aspetti** delineati dalla norma, è evidente che essi rappresentano altrettanti terreni di controllo che andranno adeguatamente riscontrati (neutralità nel trasferimento infragruppo di beni plusvalenti, irrilevanza reddituale dei compensi corri-

sposti alle e ricevuti dalle società con imponibile negativo, limiti alle perdite riportabili da periodi anteriori all'ingresso nel consolidato etc.). Si tratta però di attendere la concreta regolamentazione che ad essi verrà data all'interno dei decreti legislativi attuativi della delega.

B) - Sotto un profilo più marcatamente operativo si dovrà tenere conto che quella delineata dal legislatore delegante non è una tassazione in base al bilancio consolidato, ma un consolidamento degli imponibili dei soggetti appartenenti al gruppo, per mezzo di una somma algebrica degli imponibili medesimi, temperata dalla previsione di alcune rettifiche degli stessi quali l'irrelevanza dei dividendi distribuiti, l'intassabilità delle plusvalenze derivanti dall'alienazione di partecipazioni, l'indeducibilità delle speculari minusvalenze. Su questi aspetti si ricordino gli elementi di anticipo della riforma in esame, introdotti dal DL 209/2002.

Tanto premesso, e come da più parti sottolineato, non si è di fronte ad una nuova soggettività tributaria, riconducibile alla capogruppo che “consolida” ma ad uno scenario in cui alla capogruppo controllante è permesso “riassumere” in un proprio documento, il debito o il credito tributario **netto** dell'intero gruppo.

Ciò presuppone che le società “consolidate” fiscalmente elaborino una propria dichiarazione annuale dei redditi, da trasmettere comunque ordinariamente all'Amministrazione finanziaria, redigendola secondo le regole nazionali di determinazione del reddito d'impresa, che confluirà in una sorta di dichiarazione, come si diceva prima, **riassuntiva** della situazione fiscale del gruppo, ai fini dell'IRS. A questo punto il versamento delle imposte corrispondenti al “risultato” del gruppo, dovrebbe avvenire da parte della società controllante (come pure le scelte in ordine alla disposizione dell'eventuale posizione creditoria). Tale conclusione si inscriverebbe in una linea operativa già presente nel nostro ordinamento, con riguardo alla gestione dell'IVA di gruppo (art. 73, comma 3, DPR 633/1972) e delle cessioni in-

fragruppo delle eccedenze d'imposta di cui all'art. 43 ter del DPR 602/1973.

Per quanto fin qui detto, è evidente che:

il controllo della dichiarazione “consolidata” assume un'estrema importanza e “spinge” verso una diversa programmazione delle attività di accertamento, ancorata al domicilio fiscale della controllante. Il possibile ruolo delle Direzioni regionali (già oggi competenti per le verifiche generali sui soggetti societari di rilevanti dimensioni economiche, ma su base rigidamente legata al domicilio fiscale: solo la Guardia di Finanza effettua verifiche ai “Gruppi”).

È ipotizzabile una nuova competenza all'accertamento e una modifica dei criteri dettati dal DPR n. 600/1973?

L'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate che controlla la capogruppo, sarà competente – in deroga agli ordinari criteri – anche per la rettifica delle dichiarazioni presentate singolarmente dalle controllate, ancorché disseminate su tutto il territorio nazionale?

Oppure il medesimo Ufficio assumerà una veste di coordinatore dell'attività di controllo degli Uffici competenti per le controllate, che dovranno adeguatamente e tempestivamente “riportare” gli esiti dei controlli al predetto Ufficio?

E quante volte, potenzialmente, sarà rettificabile l'imponibile consolidato? In teoria ogni volta che viene rettificato un imponibile parziale, riconducibile ad una società del gruppo, nell'ambito del periodo di decadenza del potere di accertamento (entro la fine del quarto anno dalla data di presentazione della dichiarazione).

Problemi relativi alla reiterabilità dell'accertamento, oltre i limiti ed i vincoli attualmente previsti dall'art. 43 del DPR n. 600/1973 (elementi nuovi non conosciuti né conoscibili all'atto dell'accertamento). Astrattamente si possono avere accertamenti fortemente diacronici con problemi relativi ad una potenziale, costante, instabilità della base imponibile consolidata.

Se si rettifica il risultato di periodo di una controllata, prima la rettifica in questione varrà per la controllata medesima e poi “ribaltata” sulla capogruppo? In tal caso le maggiori imposte andranno prelevate esclusivamente in capo alla controllante, o in sede di accertamento il “consolidato” non funziona e le maggiori imposte vengono chieste alla controllata (unitamente alle sanzioni)? **Si propende per la prima tesi.**

In ogni caso è inevitabile pensare a **due avvisi di accertamento**, uno in capo alla controllata di tipo strumentale (assimilabile ad un accertamento nei confronti di una società di persone per stabilire l'imponibile IRPEF dei soci), l'altro in capo alla capogruppo.

Le sanzioni - Andranno irrogate esclusivamente alla capogruppo o, anche separatamente dalle imposte, alla controllata, che è stata la prima a compiere un'infedeltà dichiarativa? E come si concilia l'assetto del gruppo con la previsione che le sanzioni (art. 2, lett. l della delega) si “concentrino” sul soggetto che ne ha tratto effettivo beneficio? (si potrebbe pensare, semplificando la questione, che le sanzioni possono essere irrogate alla capogruppo, in quanto espressione organizzata del gruppo societario, salvo poi ribaltare sul piano interno, ed influente fiscalmente, il peso delle sanzioni sui diversi soggetti “consolidati”). L'analisi caso per caso è possibile ma presenta diversi profili critici.

La previsione in base alla quale le società che esercitano l'opzione **garantiscono solidalmente** tra loro l'adempimento degli obblighi tributari dell'ente o società controllante, va letta, certamente, con riguardo agli adempimenti fisiologici (versamenti, dichiarazioni) ma, credo, anche in relazione all'accertamento dei maggiori imponibili e delle corrispondenti imposte e sanzioni.

L'accertamento con adesione, in analogia a quanto previsto per le società di persone dal D. Lgs. 218/1997, potrebbe essere definito dalla capogruppo e attratto nella competenza dell'Ufficio nel cui territorio insiste il domicilio fiscale della capogruppo medesima.

Diversa è l'ipotesi del contenzioso, in quanto la controllata potrebbe avere uno specifico interesse a difendersi, e poi perché, dato il nesso di strumentalità tra i due accertamenti (quello in

capo alla controllata e quello in capo alla capo gruppo) una verifica davanti al giudice naturale della controllata sarebbe essenziale per definire tutta la controversia.

A meno che non si voglia ipotizzare un trasferimento forzoso dell'eventuale giudizio davanti alla CTP competente in base al domicilio fiscale della controllante, immaginando una legittimazione processuale attiva supplente della capogruppo anche per le controllate e l'acquisizione di tutti gli atti di causa connessi.

Quanto al consolidato sovranazionale (art. 4, comma 1, lett. b), diverse problematiche possono replicarsi, ma altre sono del tutto autonome dalle dinamiche tipiche del consolidato domestico. Il più delle volte, in presenza simultanea di controllate residenti e non residenti, tenderanno a sovrapporsi, con difficoltà di carattere applicativo. Competente al controllo sarà certamente l'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate nel cui territorio è radicato il domicilio fiscale della controllante residente di grado più elevato.

Opzione quinquennale irrevocabile; consolidamento proporzionale alla quota di partecipazione nella società controllata non residente.

Controllo delle transazioni inter-company sulla base del criterio del **valore normale** (problematiche usuali ma con una prospettiva diversa). Le ragioni del mantenimento del principio del valore normale si spiegano anche in base alla seguente considerazione: il consolidamento del risultato delle controllate estere opera solo nei limiti della partecipazione detenuta direttamente o indirettamente dall'ente controllante residente. Dunque le transazioni intervenute tra la società controllante residente in Italia e la controllata non residente, ove non in linea con il prezzo di libera concorrenza (*at arms length principle*), potrebbero determinare per l'Erario italiano la sottrazione di materia imponibile, allorché la partecipazione detenuta dalla capogruppo italiana non sia totalitaria. Si ipotizzi, ad esempio una partecipazione al capitale sociale del 60%, ed una cessione di un bene (o una prestazione di servizi) dalla società controllata estera alla capogruppo italiana per un prezzo pattuito di 200, a fronte di un valore normale di 100. In tal caso la società italiana porterebbe in deduzione un maggior costo, rispetto al valore normale, di 100, mentre la conso-

ciata estera realizzerebbe un maggior ricavo di 100. Qualora invece, in presenza di consolidato, si derogasse al principio del valore normale, resterebbe fermo l'intero costo sostenuto dalla capogruppo italiana (200), mentre verrebbe attratto a tassazione in Italia solo il 60% del ricavo conseguito all'estero dalla consociata (120), pari appunto alla quota di partecipazione dell'ente controllante in quest'ultima società. Nel primo caso il consolidato fiscale in capo alla controllante italiana sarebbe *inciso* di un costo netto pari a 40 (100 - 60), nel secondo pari a 80 (200 - 120), principio del “*all in all out*” (sulle implicazioni elusive della perdita - anche temporanea - del controllo vd. sopra);

validità dell'opzione subordinata alla **revisione dei bilanci** della controllante residente e delle controllate estere (sostanzialmente **inutile**, a meno di non varare, quanto meno in sede OCSE una specie di legge *Sarbanes - Oxley* in ambito fiscale).

In realtà il modello potrebbe essere quello della certificazione tributaria (sperimentato con scarsissimo successo sul piano interno a partire dal D. Lgs. 241/1977, artt. 36/39), ma l'obiettivo difficoltà risiede nello scarso coordinamento delle amministrazioni tributarie. La delega fa genericamente riferimento all'introduzione di altre cautele a protezione degli interessi erariali, da configurarsi anche per singolo contribuente.

Uso delle convenzioni e degli accordi di collaborazione amministrativa. Il problema dei tempi lunghi dell'accertamento, rispetto alla velocità delle transazioni. In assenza di un embrione di amministrazione finanziaria integrata, quanto meno a livello UE, si rischia di creare significativi vuoti di controllo (e di gettito).

Quanto alla determinazione del reddito della società non residente, la norma prevede l'applicazione del DM 429/2001 (art.2), emanato, in materia di normativa CFC, in applicazione dell'art. 127 bis, comma 8 del TUIR. Il DM citato prevede che per la determinazione dei redditi esteri si applichino le disposizioni sul reddito d'impresa contenute nel TUIR, con talune esclusioni in materia di rateizzazione di plusvalenze, ammortamenti anticipati e accelerati, detassazione dei dividendi etc. Sarà interessante valutare i propositi di ulteriore semplificazione evocati dalla norma.

“Sportello virtuale” ICI Web del comune di Bologna

Informiamo gli iscritti che dal mese di maggio è on –line il nuovo sito ICI-Web: si tratta di uno strumento di lavoro importante che permetterà a ciascun professionista di visionare la singola posizione ICI dei propri clienti, come riportata nella banca dati del Comune di Bologna oltre a effettuare operazioni di pagamento e di calcolo personalizzato della rata sulla base del patrimonio denunciato per ciascuno degli assistiti.

Per accedere al sito basterà digitare l’indirizzo:
html://a9.comune.bologna.it/portaleici/index.html e dopo avere richiesto apposita password e codice utente (secondo quanto indicato nella Guida per l’accesso ai servizi che si trova nel succitato sito), sarà possibile visualizzare le pagine riservate ed il profilo contributivo ICI dei propri assistiti. Per ogni ulteriore informazione sono attivi il numero verde 800888052 e il numero 051/6443382.

Si fa infine presente agli iscritti che sul sito dell’Ordine è stato creato apposito link al sito ICI-WEB.

il Torresino



**ORDINE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
DI BOLOGNA**



Anno IX n. 4 luglio/agosto 2003
Aut. Trib. di Bologna n. 6487 del 29.09.95
Sped. in Abb. Post. L. 662 23/12/96 Art. 2 comma 20 lett. b

Associato USPI ●

Direttore responsabile
Dott.ssa Francesca Buscaroli

Comitato di redazione
Dott. Alberto Battistini

Dottore Commercialista
Dott.ssa M. Cristina Ceserani

Dottore Commercialista

Dott. Matteo Cotroneo

Direzione Regionale E. R.

Dott. Giorgio Delli

Dottore Commercialista

Dott. Vittorio Melchionda

Dottore Commercialista

Dott.ssa Anita Pezzetti

Direzione Regionale E. R.

Dott.ssa Giovanna Randazzo

Dottore Commercialista

Dott. Luigi Turrini

Dottore Commercialista

Realizzazione grafica e stampa:
sab - tel. 051 461356

via Ca' Ricchi, 1 - 3 S. Lazzaro di Savena (Bo)

Fondazione dei Dottori Commercialisti di Bologna

Via Farini, 14 - 40124 Bologna

Tel. 051 220392 - Fax 051 238204

E mail: fondazione.dott.comm@libero.it

Ordine dei Dottori Commercialisti di Bologna

Via Farini, 14 - 40124 Bologna

Tel. 051 264612 - Fax 051 230136

N° Verde 800017381

E mail: info@dottcomm.bo.it

Sito: www.dottcomm.bo.it

Consiglio dell'Ordine di Bologna

Presidente Dott. GIANFRANCO TOMASSOLI	Consigliere Dott.ssa ANNA MARIA BORTOLOTTI	Consigliere Dott.ssa AMELIA LUCA	Consigliere Dott. RAFFAELE SUZZI
Vice Presidente Dott. FRANCESCO CORTESI	Consigliere Dott.ssa FRANCESCA BUSCAROLI	Consigliere Dott. GUIDO PEDRINI	Consigliere Dott. MATTEO TAMBURINI
Segretario Dott.ssa VINCENZA BELLETTINI	Consigliere Dott. MAURIZIO GOVONI	Consigliere Dott. ALESSANDRO SACCANI	Consigliere Dott. ALBERTO TATTINI
Tesoriere Dott. ROBERTO BATAACCHI	Consigliere Dott. G. BATTISTA GRAZIOSI	Consigliere Dott. LUCA SIFO	

Comitato Tecnico nominato dalla Direzione Regionale dell'Emilia Romagna

Dott. Matteo Cotroneo <i>Coordinatore</i>	Dott. Gianfilippo Giannetto <i>Vice coordinatore</i>	Dott.ssa Giovanna Alessio Dott. Mario Santoro Sig. Giancarlo Cagnani	Dott.ssa Anita Pezzetti Dott.ssa Emanuela Renzi Dott. Giuseppe Nichil
--	---	--	---

Commissione dei Dottori Commercialisti nominata dal Consiglio dell'Ordine per l'applicazione del Protocollo d'intesa

Dott.ssa Patrizia Arioli Dott.ssa Francesca Buscaroli	Dott. Claudio Galbucci Dott. Stefano Marchello	Dott. Guido Pedrini Dott. Matteo Tamburini	Dott. Fabio Zambelli
--	---	---	----------------------

Hanno collaborato a questo numero e gentilmente ringraziamo:

Dott.ssa Francesca Buscaroli Dott. Antonino Di Geronimo	Avv. Salvatore Pettinato Dott. Marco Piazza	Dott. Raffaele Rizzardi
--	--	-------------------------

CartaSi

Corporate Oro



**Un'altra opportunità
dalla Banca popolare
dell'Emilia Romagna
per i Dottori Commercialisti**